N. 1958/37

Ricorso

Favalli contro Galetto

Parere nella causa

Favalli, Perbellini

Corte respinto il ricorso

Avv. Carlo Rinaldi - Verona
Via Quintino Sella, 4

2° Sez. Civile

9 marzo 1938

Conclusioni del P.M. favorevoli

Rel. Ruggero Giovanni

Cartoleria e Libreria - Cav. Rag. SANTE SCARAMUCCI - Via Marrazio Caro, 56 - 58 - 60 Tel. 30-455 - ROMA

ASSR

Verona 25 Agosto 1936

Eccellenza –

Stamattina coll'ottimo amico Tomaso Padovani sono venuto a Volta Mantovana allo scopo di parlargli; non avendola vista mi sono recato a casa vecchia da dove ho avuta ragione di sperare poterla vedere all'Assenza. Nel pomeriggio però non ci sono treni che permettono il ritorno a Verona in giornata, quindi la raggiungerò senz'altro con un treno e piroscafo della mattinata di domani.

Le porterò l'incarto d'una causa che riguarda certo Zavalli Paolo e Luigi Nascimbeni di Sanguinetto; causa che ha avuta la peggio in tribunale e che dovrebbe essere portata in appello perchè lei dopo averla esaminata ce ne dia parere favorevole.

Nella speranza d'essere un po' più fortunato domani di quanto non lo sia stato stamane la saluto rispettosamente suo Dev.mo

Tomaso Padovani

Ossequi rispettosi alla Signora Sofia –

Bar - Ristorante "Catullo,,
(Verona) - Garda - (Verona)

POSIZIONE INCANTEVOLE sul LAGO
PENSIONI

PROPRIETARIO
Giacomazzi Elio
C. P. E. di Verona N. 24373

CAFFÈ EXPRESSO
PASTICCERIA
LIQUORI

Garda, li 26/8 1936

Sig. On. Prof. Lorenzo Bonomi
Arsenia

Quale l'incarto del quale le faccio cenno nella mia inviatale ieri =
Gli interessati, quelli che desiderano avere il di lei parere sono Zavalli Paolo - Pubellini Maria =
Come appenderà dall'incarto ànno avuta la peggio dal tribunale di Verona = vorrebbero appellare, ma prima desidererebbero avere un suo parere, il quale solo se sarà favorevole ricorreranno =
Il parere On. lo dovrebbe dare per lunedì anche perchè siccome l'avv. Rinaldi va in campagna vorrebbe importare ogni cosa prima del 4 settembre =
A mezzo del latore del presente mi dia un cenno, mi assicuri come potrò avere per lunedì l'incarto e il parere.

Saluti Rispettosi

Zeno Bedarin

Quanto alla causa Perbellini-Galletto la sentenza del Tribunale ~~si giova~~ cerca giovarsi del giudicato ~~favorevole~~ ~~nell~~ precedenti per affermare in sostanza che - poichè ~~il mutuo Perbellini è stato stipulato nei~~ nel medesimo giorno ~~dei mutui~~ ~~in cui~~ si stipularono i mutui ~~quelli~~ Longhi e Galletto Alessandro - tutti i tre mutui debbono beneficiare ~~dei~~ di quel giudicato ed essere come ~~quello~~ il mutuo Perbellini ~~validi e~~ veri e non simulati. Ma per far questo deve affermare - contrariamente al giuramento decisorio della Perbellini - fatti e circostanze ~~che~~ in flagrante contraddizione ~~al giudicato~~ con quel giudicato. Sarà poi qui agevole dimostrare l'inconsistenza del ragionamento del Tribunale ~~[illegible]~~ che ~~certamente~~ ~~potrà venire~~ ~~non può resistere ad una~~ ~~spassionata~~ ~~[illegible]~~ che non può resistere ad una ~~[illegible]~~ imparziale revisione del magistrato di Appello.

Assenza, 28 agosto 36

Egregi Sigg. Favalli Paolo e Perbellini Maria,

Ho attentamente esaminato la sentenza del Tribunale di Verona e ~~tutti~~ gli atti e i documenti che, insieme con le comparse dei ~~gli~~ patrocinatori delle parti, costituiscono il grosso fascicolo che restituisco.

Ho anche attentamente letto ~~le~~ i chiarimenti e le illustrazioni che l'egregio collega avv. Carla Rinaldi ha stesi per ~~la~~ la migliore comprensione dei punti controversi.

Indubbiamente la sentenza del Tribunale di Verona risente di una non celata ostilità al Favalli e alla Perbellini; verso i quali, e specie verso il primo, ~~la sentenza~~ ~~una~~ avventa insinuazioni e ironie.

Dal punto di vista giuridico la sentenza non persuade. ~~Per giungere a non respingere la~~

~~L'atto~~ ~~La denunzia si~~

La simulazione fraudolenta dell'atto 20 dicembre 1930 era stata denunziata da Paolo Favalli e con intervento in causa, dalla Perbellina Maria. Se però potevasi riuscire a provare che il Favalli non è più creditore del Galletto, cadeva ogni interesse in costui a ~~di impugnare~~ denunziare l'atto 20 dicembre 1930, e cadeva, col diritto ad agire del Favalli, la principale denunzia contro l'atto stesso. Per questo la sentenza

dedica il suo sforzo maggiore e più rilevante alla dimostrazione ~~che~~ dell'insussistenza di un credito del Javalli verso il Galletto. E qui è il nocciolo della causa.

~~E qui è~~

A mio parere il Tribunale doveva ~~esaminare se~~ portare il suo esame sulla complicata cessione del credito Mantovani – cessione fatta dal Galletto al Javalli con atto Zanollo – al fine di stabilire:

a) in via principale: se la la detta cessione era simulata;

b) in via subordinata: se, pur non essendo simulata, la clausola che esonerava il cedente dalla responsabilità della solvenza del debitore, era stata o meno sostituita ~~posteriormente~~ da pattuizioni ~~per~~ diverse.

~~Sul primo punto~~

Il Tribunale si è fermato alla sola prima indagine, e, non tenendo conto della lettera Javalli trascritta di pugno del Galletto e prodotta in atti, ha sentenziato essere la cessione non fraudolentemente simulata. Anzi ha ~~minacciato~~ quasi intimato al Javalli di non insistere ~~a~~ nella sua denunzia giacchè « un'azione di pura

simulazione non può essere svolta nel proprio interesse da chi ha messo in atto come parte la stessa simulazione."

Un appello che si proponesse esclusivamente di impugnare questa pronunzia del Tribunale reputo che non possa per tanto avere molta fortuna.

Ma, come ho detto, il Tribunale non si è affatto pronunziato sulla tesi subordinata; se cioè, ammessa la validità della cessione, le parti abbiano poi rinunziato al beneficio del cedente di cui all'art. 1543 Cod. Civ. (2)

Ora sotto questo profilo la causa potrebbe essere ripresa in Appello con molto fondamento (X). Anche la dichiarazione 20 maggio 1931 del Galletto con cui egli asserisce d'aver ceduto il credito a garanzia dell'avallo può essere una nuova dimostrazione — come osserva esattamente l'avv. Rinaldi — che fu convenuto fra le parti, in deroga all'atto Zanolli, essere la cessione pro solvendo. Per questo e per altri documenti (vedi cambiale 22 settembre 1931) io riterrei si possa sostenere che, pur ammettendo la cessione notaio Zanolli,

si sia poi convenuto fra le parti la cessione dovesse essere considerata pro solvendo, e che data la sterilità del ceduto, il credito Favalli esista ancora.

Questa condotta di causa — che è chiaramente accennata nella illustrazione dell'avv. Rinaldi — credo possa condurre a buon esito davanti alla Corte di merito.

Certamente ogni controversia giudiziaria contiene molta parte di alea. I fatti possono essere variamente apprezzati secondo l'umore e le disposizioni dei giudicanti, e niuno può quindi prevedere con sicurezza l'esito definitivo.

Ma parmi che la sentenza del Tribunale di Verona non sia affatto di quelle contro le quali non è consigliabile di lottare.

(X) La nota carta Favalli trascritta da Galletto si può interpretarsi come un patto modificativo della cessione nel senso di ridurla ad una cessione pro solvendo, e cioè — provi il Favalli, con spese da rimborsarsi dal Galletto, a trarre dal credito Mantovani uno credito può dare, poi si faranno i conti del dare ed avere in relazione anche alle cambiali cavallate.

(2) È infatti cosa nè straordinaria nè insolita che una cessione stipulata senza responsabilità del cedente circa la solvenza del debitore ceduto, si trasformi per via — per accordo delle parti — in una cessione con l'obbligo del cedente per l'insolvenza del ceduto.

Sanguinetto, li 9 Giugno 1937.

Egreg. Sig. E. Moi

Della decisione del mio avv. di spedire le due sentenze direttamente a Sua Ecc. spero che il Sig Buttorini lo avrà informato pregato da me di riferirle quanto sopra: Ad ogni modo se per dimenticanza non l'avesse fatto con questa cartolina la informo l'avv. ha fatto ciò perchè il tempo stringe. e quando lei sarà a Roma. ma Ecc. avrà già ricev. il fascicolo e potrà darle una risposta

Saluti e Ringraziamenti Nascimbene

LUIGI NASCIMBENI

ALIMENTARI

SANGUINETTO (Verona)

C. P. E. 11111



All'Egreg. Signor

Ermanno Mori

Ostiglia

N. 1721

Destinazione

Tassa L. 1,70 Diritto L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

VISITATE
L'ITALIA

ROMA - DISTRIBUZIONE
10-11
20 · VI
17-XV

Spedite
15 cartelle
foglio ricorso
il
21 giugno 1937

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

Via Quintino Sella, 4

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278 Studio 1383 / LEGNAGO - Abitazione e Studio 307

Verona, 7 giugno 1937

On.Sig.Avv.Grand'Uff.Ivanoe Bonomi

ROMA
Piazza della Libertà 4

Le rimetto le copie delle sentenze in causa Favalli-Perbellini-Galetto per incarico del sig.Nascimbeni.-

Io volevo mandargliele subito,ma il Favalli si è opposto al ricorso in Cassazione e solo da pochi giorni si è deciso.

Come vedrà la Corte ha accolto le tesi delle quali noi ci eravamo più preoccupati,mentre invece ha respinto la domanda principale per cui era stata fatta la causa e cioè l'annullamento del mutuo.

La sentenza fu notificata il 3 aprile 1937 e perciò non c'è tempo da perdere per il ricorso in cassazione.

Io non ho ancora esaminata la quistione data l'incertezza dei clienti,ma ho l'impressione che il ricorso sia fondato e consigliabile. Io infatti avevo anche in grado di appello rilevato che il Galetto Alessandro non era creditore delle L.90.000,ma soltanto di L.5000.= Come pertanto poteva ammettersi la validità di un mutuo ipotecario,quando il preteso mutuante non era creditore che di parte della somma ? Tutto ciò è esposto anche nella mia comparsa conclusionale davanti alla Corte di merito,di cui pure Le allego copia.-

Con tutto ossequio

Carlo Rinaldi

Risposto il 17 giugno 37

Scadono i 90 giorni il 2 luglio

3 aprile
3 maggio
2 giugno
2 luglio

N. 444 R. Sent. I936-XIV°= N. I43I Ruolo

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III°= N.2457 Cron.

per grazia di Dio e volontà della Nazione N.424 Rep.

Re d' Italia ed Imperatore d'Etiopia

Il R. Tribunale Civile e Penale di Verona - Sezione I

composto dagli Ill.mi Sigg.:

I°= Dott. Comm. Zorzi Nob. Ettore - Presidente

2°= Dott. Cav. Marco Modena - Giudice

3°= Dott. Cav. Francesco Cracco - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile promossa con citazione 2I Gennaio I934 N. I30 di repertorio Ufficiale Giudiziario Chiericati della Pretura di Legnago

Da

FAVALLI PAOLO FU EUGENIO da Sanguinetto , col procuratore e domiciliatario in Verona Avv. Carlo Rinaldi per mandato nella citazione - Attore

CONTRO

I°= GALETTO ALESSANDRO DI GIULIO da Sanguinetto , col procuratore e domiciliatario in Verona Avv. Francesco Simeoni per mandato nella citazione -Convenuto.

2°= Galetto Plinio fu Alessandro da Sanguinetto col procuratore e domiciliatario in Verona Avv. Carlo Caldera per mandato nella citazione -Convenuto.

Coll'intervento

I°= Cassa Rurale di Prestiti di Sanguinetto in liquidazione , col procuratore e domiciliatario in Verona Avv. Francesco Dindo - assentatosi dal giudizio.

2°= Perbellini Maria fu Angelo da Sanguinetto , col procuratore e domiciliatario in Verona Avv. Carlo Rinaldi , per mandato 6 Marzo I932 N. 2548 di Repertorio Notaio Dr. Zanollo .

In punto : Impugnativa di mutuo per simulazione ?

Alla udienza di spedizione della causa del giorno 4 giugno I936 , i procuratori delle parti costituite , in assenza del procuratore dell'intervenuta Cassa Rurale di Prestiti di Sanguinetto , deducevano le seguenti conclusioni :

Conclusioni per l'attore Favalli e per la convenuta intervenuta Perbellini :

Piaccia al Tribunale Ill.mo , disattesa ogni avversaria difesa , così giudicare :

Dichiararsi inesistente e perciò nullo , per simulazione l'atto di mutuo ipotecario 20 Dicembre I930 N. I566 Notaio Betteloni . Ordinarsi al N. Conservatore delle Ipoteche di Verona di annotare per nullità la sentenza emananda in margine alla iscrizione ipotecaria 2I Dicembre I930 N. 596-I2I63; 724-I85I.

Condannarsi i due convenuti Galetto Plinio e Alessan-

dro in solido tra di loro ai danni e alle spese.

~~Conclusioni aggiunte~~

Dichiararsi inesistente per simulazione e perciò nulla e priva di giuridico effetto la cessione di credito Galletto- Mantovani a Favalli di cui al rogito 29 aprile 1931 N° 2359 Rep. Not. Zanollo.

Ordinarsi al Galetto Plinio la costituzione in giudizio dell'originale da cui possedute della carta scritta di suo pugno e carattere e firmata da Favalli Paolo trascritta a fac. ? di questa Comparsa. Ed ammettersi

In stretto subordine ammettersi prove per interrogatorio e per testimoni sui capitoli :

1) Vero che il Galetto Plinio allo scopo di sottrarre ai propri creditori il suo credito verso Mantovani Basilio di cui il bando 8 aprile 1931, indusse il Favalli a simulare con lui l'atto di cessione di credito di cui l'atto 29 aprile 1931 del Notaio Zanollo.

2) Vero che a garantirsi contro il cessionario Favalli scrisse di suo pugno e carattere la controdichiarazione contestante alla detta cessione e che abbiamo ricopiata nella comparsa notificata il 31 dicembre 1934.

3) Vero che il Favalli, a sua volta, a sua garanzia per non dover subire le spese di esecuzione e ogni altra conseguente e inerente, volle avere copia di detta controdichiarazione che il Galetto di suo pugno e carattere ricopiò e gli consegnò e che é quella prodotta in atti.

4) Vero che il 22 settembre 1931 il Favalli avallante versò alla Banca per conto Galletto L. 2469.95 e por-

tò nuovamente allo sconto la cambiale prodotta in giudizio per L. 14.000.= a firma Galletto Plinio e Favalli Paolo per avallo.

5) Vero che la Banca non volle scontare il nuovo effetto ed il Favalli fu costretto a intervenire direttamente verso la Banca.

Per il convenuto Galetto Alessandro

1) Respingersi le domande tutte sia di Favalli Paolo, sia di Perbellini Maria in Nascimbeni, con la condanna degli stessi in via solidale nelle spese di lite e degli onorari da liquidarsi a favore dell'Avv. Francesco Simeoni che dibhiara di averne fatto anticipo.

2) Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Con postilla - Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le superiori conclusioni.

Per il Convenuto Galetto Plinio

Respingersi le domande tutte sia di Favalli Paolo che di Perbellini Maria in Nàscimbeni colla condanna degli stessi in via solidale delle spese di lite e degli onorari da liquidarsi a favore dell'Avv. Carlo Caldera chr dichiara di averle anticipate.

Sentenza esecutiva.

FATTO

Con citazione 21 - I° - 1934 , il Favalli premesso d'essere creditore di L. 13890.= verso Galletto Plinio

il quale di accordo col nepote Galletto Alessandro aveva firmato fraudolentemente , con atto 20 Dicembre I930 N. I566 di Repertorio Notaio Betteloni , un debito ipotecario verso il predetto nipote Alessandro , conveniva quest- avanti il Tribunale entrambi i Galletto per sentire dichiarare la nullità per xsimulazione fraudolenta dell'atto di mutuo ricordato 20 Dicembre I930 e chiedeva poi anche in comparsa la condanna del Galletto Plinio a pagargli la somma libellata di lire I8890.

Interveniva spontaneamente in causa Perbellini Maria la quale comprovando con atto Bettelàni di eguale data 20 Dicembre I930 N. I565 di essere creditrice mutuante dello stesso Galletto Plinio per lire I00.000(iscritta ipoteca 2I Dicembre I930 N. 596/I3I63 R.G. e N. 724/I850 R.P. e cioè anteriore alla ipoteca a favore del Galletto Alessandro che risulta ai N. 586/I3I63 R.G.; 724/I85I R.P. stessa data 2I Dicembre I930) faceva propria le conclusioni del Favalli contro la nullità dell'atto N. I566 del Notaio Dr. Betteloni .

Interveniva pure , assentandosi però senza concludere , la Cassa Rurale di Sanguinetto.

Il convenuto Galletto Plinio sosteneva che ogni suo debito verso il Favalli era stato saldato con la

cessione a questi di un credito verso certo Mantovani pur ammettendo che il debitore Mantovani era risultato insolvente .

Il Favalli impugnava allora anche questa cessione di simulazione dimettendo a prova la dichiarazione da Galletto proveniente 20 Maggio 1931 ed in tale stato avendo entrambi i convenuti Galletto negato che l'atto di mutuo Betteloni N. 1566 dimesso dall'attore fosse simulato fraudolentemente il Tribunale adito interlocutoriamente pronunciando su questo punto con sentenza 26 Febbraio 1935 ammetteva la prova per interrogatorio e testi dedotte dalla intervenuta Perbellini , ed ammetteva quelle dedotte dal convenuto Galletto Plinio contro la pretesa creditoria attrice a)b)c); sospendendo di deliberare , ad esito di tali prove , tanto sulla sussistenza della liberazione del Galletto Plinio dalla obbligazione creditoria dell'attore Favalli quanto sulla simulazione fraudolenta del mutuo N. 1566 Betteloni sostenuta dal Favalli e dalla intervenuta Perbellini.

Dichiarava prematura ogni indagine sul danno lamentato dal Favalli anche in relazione alla espropriazione , intanto avvenuta, dell'immobile ipotecato e rimandava ad altra separata decisa giudizio la istanza riconvenzionale presentata dal Galletto

Plinio per un preteso credito verso il Favalli dipendente dal titolo dedotto in giudizio.

assunte le prove suddette come da relativi verbali innanzi al R. Pretore di Legnago la causa era riportata al giudizio di questo Tribunale sulle conclusioni in proemio rimanendo assente la Cassa Rurale di Sanguinetto .

D I R I T T O

La precedente sentenza ha ristretto il petito a due punti:

a) liberazione o meno del convenuto Galletto Plinio dalle obbligazioni libellate posto a base , dall'attore Favalli , della domanda di condanna del predetto Galletto Plinio al pagamento di lire I8890;

b)l sussistenza o meno della denunziata simulazione fraudolenta nell'atto 20 Dicembre I930 N. I5I6 Rep. notaio Betteloni.

E' opportuno risolvere prima il punto a) dipendendo da esso il diritto , ossia l'interesse , ad agire del Favalli , nell'azione di simulazione fraudolenta contro il rogito Betteloni N. I5I6.

A==. Il convenuto Galletto Plinio assume di essere interamente liberato dalla suo obbligazione debitoria di lire I8890 per effetto della cessione del credito Mantovani avvenuo con atto notaio Zanollo 29 Aprile

I93I , non avendo assunto alcun obbligo , verso il cessionario Favalli che il debitore ceduto Mantovani fosse solvente (art. I543 Cod. Civ.)

Il teste Notaio Dr. Zanollo , che ha rogato l'atto di cessione de quo , e l'avv. Regattini Metello, che ha assistito il cessionario Favalli pella procedura esecutiva contro il debitore ceduto Mantovani , tolgono ogni dubbio sul fatto della cessione a liberazione del debito di lire I3890 del Galletto Plinio verso il Favalli .

Costui sostine però che tale cessione era simulata ed appoggia la sua tesi sulla dichiarazione 20 Maggio I93I del Galletto.

Sia pure incidentalmente e senza espressa pronuncia è stato osservato nella precedente sentenza di questo Tribunale come una azione di pura simulazione non possa essere svolta nel proprio interesse da chi ha messo in atto come parte la stessa simulazione . Non può beneficiare poi a danno dell'altro l'autore della simulazione invocandola a discriminazione propria contro l'altro partecipe della stessa simulazione . Ma a parte ciò è facile vedere che la cessione poi non è affatto simulata .

Se il Favalli avesse avuto capienza nella procedura esecutiva contro il Mantovani egli si sarebbe inta-

scato il suo corrispettivo prezzo della esecuzione. Egli si era presentato nel giudizio di graduazione non per conto del Galletto ma in proprio, La dichiarazione del Galletto 20 Gennaio 1931 va a confermare tale fatto, promettendo qui appunto il detto Galletto, la sola rifusione delle ~~sol~~ lire 2500 deposito spese di asta, qualunque esito potesse avere detta asta (rispetto al soddisfacimento o restituzione, s'intende, di tale deposito spese d'asta) dato che - aggiunge a proposito la dichiarazione - io ti ho anche ceduto legalmente il mio credito verso Mantovani.

Il richiamo, qui contenuto, anche a la origine del rapporto sottostante al creditore Favalli (pagamento di un avallo a favore del Galletto) ed il ricordo che la cessione era fatta a garanzia del rapporto stesso, anzicché dimostrare la simulazione della cessione va a confirmare la realtà del debito del cedente Galletto e la conseguente realtà della cessione colla quale si andava infatti a dare al credito del Favalli, sfornito prima di una qualsiasi garanzia, finalmente una garanzia. Quella reale che ha permesso, sia pure inutilmente al Favalli d'insinuarsi nella esecuzione contro Mantovani.

e anche restituire la differenza

non potere fare dichiarazione

Tanto e ciò bestialmente errato che cioè è tanto infondato che ci sia un privilegio reale che il Favalli resta - senza niente

dunque non a pagamento

Conferma migliore della realtà e non della finzione della cessione non potrebbe venire .

La questione se per fatti posteriori il Favalli possa vantare qualche altro nuovo diritto creditorio verso il suo precedente debitore Galletto non è cosa che possa qui interessare , bastando in questa sede constatatre la piene liberazione legale , anche per l'art. 1543 C.C., operatasi con la cessione pura e semplice del credito del debitore Galletto verso il Mantovani .

Del resto lo stesso Favalli dimostra di essersi accorto della infondatezza della sua tesi die simulazione della cessione e perciò ha avanzato in questo stadio ex novo con le deduzioni delle prove per interpello e testi , nella conclusione subordinata , una vera e propria azione revocatoria sostenendo ora che questa cessione sarebbe stata concordata da lui e dal Galletto Plinio per frodare altri creditori .

Lo stranissimo è che questi altri creditori che sarebbero i veri interessati ad instaurare e svolgere azione nuova non ci sono in causa e neppure è detto chiaro chè essi siano in particolare .

Il Favalli poi che avrebbe cooperato a tale confessata iniquità si farebbe paladino ora pentito e sollecitato , si vede, da un postumo insopprimibile cocen-

te rimorso - dei diritti altrui da lui lesi .
Ciò gli fa onore ma è ovvio che egli dovrebbe cominciare allora a riparare personalmente a questo ingiusto danno da lui procurato a dei terzi innocenti (col comperare a loro danno il credito) tacitando più praticamente così la sua pentita coscienza .
Quì dunque la nuova azione nell'interesse dei terzi (ancora ignoti) egli non può svolgere e devesi deplorare questa tendenza dell'attore a volere complicare ed aggrovigliare le cose ed associare ad una questione così semplice tanti altri rapporti e fatti giuridici indifferenti.

B= Respinta la pretesa creditoria libellata dal Favalli cessa il suo interesse nell'altra questione , da lui, dunque, ingiustamente proposta ; ma va subito detto che anche la Perbellini ha ingiustamente raccolta in proprio tale seconda questione , in evidente accordo col Favalli .Ed infatti dagli atti e documenti prodotti da tutte le parti è risultato che il 20 Dicembre I930 davanti al Notaio Betteloni siano comparsi per redigere tre contemporanei rogiti di mutuo ipotecari (raccolti con distinti atti) tre creditori del Galletto :
I°= Longhi Tristano ;) 2°i) Perbellini Maria ; 3°= Galletto Alessandro . (Teste Padovani) .

Tutti questi tre mutui , cronologicamente susseguitisi ai N. I564(Longhi) I565 (Perbellini) I566 (Galletto)Alessandro) dipendevano da precedenti rapporti aba bastanza complicati che qui non è il caso di discutere . Appare però certo che in quel giorno si sia voluto dare ai tre creditori un atto finale regolare che fosse anche , per loro , una garanzia reale sui beni del debitore Galletto Plinio .

Per conseguire più legalmente questo scopo , però , si era creduto opportuno far figurare il credito come contestuale all'atto finale di mutuo , evidentemente fornendo così alla garanzia ipotecaria maggiori sicurezze , fors'anche agli effetti del recente art. 9 della legge I0 Luglio I930 N. 995 in relazione all'art. 704 Codice Civile .

In relazione a questo scopo (testi concordi Padovani , Longhi , Fraccaroli) il Galletto Plinio si era fatto prestare provvisoriamente da Fraccaroli centomila lire contanti che , dopo avere servito alla stipulazione dei tre mutui l'uno di lire centomila (I00.000) Perbalini) l'uno di lire 50.000 (Longhi) l'altro di Lire 90.000 (Galletto Alessandro) erano state subito restituite allo stesso Fraccaroli .

Il procuratore del Favalli e della Perbellini accetta ora su questo punto in comparsa la confessione re-

per 16 conferme

sa in proposito nel suo interrogatorio dal Galletto Plinio.

La accetta benché nella causa precedente (Galletto Plinio contro Perbellini Maria) a proposito della validità del mutuo Perbellini di lire 100.000) la Perbellini avesse allora giurata una lunga formula, non coerente alla odierna accettazione della confessione Galletto e tanto meno parallela alle attuali risultanze .

Se così è allora avvenuta la stipulazione dei tre mutui , i quali per le stesse ammissioni dei testi Nascimbeni(marito e cognata della Perbellini) sono tutti egualmente connessi ai precedenti rapporti , e precisamente ad un rapporto sociale per fondo Brolo Galletto Plinio - Padovani - Nascimbeni Giulio- ad un prestito di lire 30.000 fatto dal Longhi al Galletto Plinio , ad altro prestito fatto allo stesso Plinio dal fratello Galletto Giulio (Lire 50.000) secondo Padovani , Lire 70.000 invece secondo il suo consocio,Nascimbeni Giulio) al trapasso di questo credito del Galletto Giulio al figlio Galletto Alessandro (teste Nascimbeni Giulio ed altri) il quale Alessandro perciò figura nell'atto impugnato il vero mutuante del Galletto Plinio suo zio per lire 90.000 anzicché per lire 70.000(nella stessa guisa

che il Longhi figura mutuante di lire 50.000 anzicché di lire 30.000) - se così è per ammissione degli stessi testi del Favalli e della Perbellini , il cui credito appare egualmente legato ad un rapporto cambiario del di lei marito e del cognato Nascimbeni Luigi e Gaetano coll Galletto Plinio e (non essendo affatto riconosciuto dalla precedenti sentenze) di questo Tribunale II-I2-Dicembre I933; 26 Aprile I934 della Corte di Venezia e 3 Aprile I935 della Corte di Cassazione in causa Galletto contro Perbellini sulla validità del mutuo di lire I00.000 che tale credito dipenda , come si vuole qui , da altrettanta somma versata in effetto il 20 Dicembre I930 dalla Perbellini togliendola da un suo libretto al portatore, se così è e sebbe dette sentenze intervenute fanno stato solo sul punto , allora controverso , che il mutuo Perbellini- Galletto non fosse nullo ma valido , dacché la Perbellini aveva giurato negando che il mutuo occultasse la costituzione di una cauzione a garanzia del buon fine di una operazione relativa al ritiro della cambiale Nascimbeni e se oggi qui basta sia provato che , comunque , tanto questo rapporto di mutuo quanto li altri due coevi ed in ispecie quello impugnato dalla Perbellini , dipendono da precedenti effettivi rapporti di debito e credito fra le men-

zionate persone (Galletto , Nascimbeni, Longhi etc.) allora non si comprende come e perché dovrebbe oggi il Tribunale (mentre è stato riconosciuto valido il mutuo di lire I00.000 Galletto -Perbellini ed altrettanto quello Galletto-Longhi) negare validità al solo;mutuo Galletto-Galletto sol perché , non meno degli altri due è stato fatto figurare (col famoso gioco delle I00.000 lire fornito per l'occasione dal compiacente Fraccaroli fantoàeo sotto le premure del Nascimbeni , vale a dire della stessa Perbellini) anche esso, questo mutuo, come costituito contestualmente al versamento della somma , mentre invece era la conseguenza ed il frutto di vecchi rapporti precedenti , reali non simulati.

Basta , in altre parole , la reale sussistenza dei tre debiti del Galletto Plinio ; e non occorre indagare se questi sussistessero per trapasso da uno ad altro creditore del Galletto (da Galletto Giulio padre a Galletto Alessandro figlio , da Nascimbeni Luigi marito a Perbellini moglie ecc.) come non occorre indagare sulla origine , causa , cronologia , entità di tali rapporti anteriori al mutuo e che col mutuo formale erano stati largamente regolarizzati -così consenzienti tutti- coi tre atti Betteloni , ove i creditori garantiti erano divenuti ormai Perbellini , Longhi e Galletto Alessandro e per somme , pare , superiori all'ori-

ginario debito. Come non vi è in tutto ciò una simulazione radicale del rapportof di debito -credito (il quale esiste e può essere fatto valere nei limiti del reale) così non vi è un danno ed una frode cpntr o la Perbellini garantita ugualmente (anzi anteriormente al Galletto Alessandro) come si vede dalla iscrizione ipotecaria .

Potre bbero eventualmente essere stati danneggiati dai tre mutui (non dal solo mutuo a favore del Galletto Alessandro) altri creditori del Galletto Plinio. Senoché niuno di costoro é in causa, e, come si rilevò pel Favelli, così neppure la Perbellini ha qui azione in surrogazione di costoro. Essa farebbe anche partecipi della frode ai danni degli altri silenzioni creditori e quindi a nulla vale , in ogni caso lo sforzo del suo procuratore per dimostrare che lastipulazione Galletto Plinio=Galetto Alessandro anzicché uno scopo , un fine di garanzia pel creditore avesse avuto un doloso intendimento di frode a danno degli altri. Qu sto solo atto, per di più! E non anche a favore della sua cliente Perbellini quello stipulato sotto li stessi auspici, conniventi le stesse persone ostentando al notaio poi solo per questo le occorrenti centomila lire del Fraccaroli ; mentre per quello del Salletto Alessandro sareb=

bero bastate novantamila e per quelle del Larghi, cin quanta. In questa causa non sono dunque emerse ragioni per far con diverso trattamento al rogito N. 1566 Betteloni in confronto dei due precedenti 1565.1564 che tutto indica stipulati nelle stesse condizioni con li stessi intendimenti; tanto più quanto risulta poi che il fondo ipotecato a favore del Galletto Alessandro é stato già venduto all'asta per sole L. 49.000, somma molto inferiore a quella di 70.000 veramente somministrata al Plinio dal padre dell'Alessandro. Nessuna frode, nessun danno essendo stato dimostrato compiuto dai convenuti// Galletto con l'atto 1566né contro Favalli né contro la Perbellini (autrice di contemporaneo identico atto riconosciuto valido da sentenza passato in giudicato.) devono in solido i sostenitori di questa azione soccombere nelle spese.Le istanze contrarie alla fatta osservazione vanno tutte respinte.

P. Q. M.

Ogni contraria istanza ed eccezione rigettata respinge le domande tutte proposte sia dall'attore Favalli che dall'intervenute Perbellini condannando entrambi in solido nelle spese di causa e patrocinio che si liquidano a favore del Galletto Plinio e Galletto Alessandro rispettivamente in L. 4617 e

e L. 4290 oltre quelle del presente e successive di me=
todo.

Verona 27 giugno 1936 XIV

4617
4290
8907 2
4,453

F.ti Zorzi= Modena= Cracco Est.= Competiello

Pubblicata dal suddetto Cancelliere all'udienza del 2/7/36 dinanzi al Tribunale suddetto nei modi di legge assenti le parti in causa.

Verona 2 luglio 36 XIV

Il Cancelliere F.to Competiello

Registrato a Verona I3/7/36 N. 98 Vol. 22 mod. III°

Esatte lire 45.20 .

Il Ricevitore F.to Lentini

Ruolo 37 anno 1937

IN NOME DI SUA MAESTA VITTORIO EMANUELE III°

Per grazia di DIo e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Corte d'Appello di Venezia Sez.I Civ. composta degli Ill.mi Signori Boschieri Comme.Giacomo - Presidente - Gregovich Cav.Uff.Otinaro Consigliere

Biron Cav.Uff.Mario

Guezzetta " Mario

Tilli Alfredo cav.Uff.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado di appello con citazione L° settembre 1936 uff.Giud.Loreia addetto al Tribunale di Verona da

PAVALLI PAOLO fu Eugenio e Maria Perbellini fu Angelo rappresentato in giudizio dal proc. e dom.Avv. Carlo Rinaldi di quì per mandato in calce alla citazione la II° ~~per-mandato-in-calce-alla~~ per mandato 6-3-1932 n.2148 rep.Notaio Zanollo di Sanguinetto appellanti

contro

GALETTO PLINIO fu Alessandro e GALETTO ALESSANDRO di Giulio,di Sanguinetto rappresentati in giudizio

il I° dal procuratore Avv.Carlo Caldera di Verona per mandato in calce alla citazione, il II° dal procuratore Avv.Francesco Simeoni di Verona pure per mandato in calce alla citazione, entrambi senza elezione di domicilio in Venezia - appellati

IN PUNTO = Riforma della sentenza 27 giugno 2 luglio 1936 del Tribunale C.P.di Verona reg. ivi il 23 luglio stesso al N.98 con esatte L.45.20.= In tema = Impugnativa di mutuo per simulazione. Causa iscritta al N. 37 di ruolo e spedita all'udienza 29 gennaio 1937, alla quale i procuratori delle parti hanno concluso come in appresso conclusioni degli appellanti:

Piaccia alla Corte Ecc.ma disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della appellata sentenza, così Giudicare: Dichiararsi inesistente e perciò nullo per simulazione l'atto di mutuo ipotecario 20 dicembre 1930 N.1566 not.Bettoni. Ordinarsi al R.Conservatore delle Ipoteche di Verona di annotare per nullità la sentenza emananda in margine alla iscrizione ipotecaria 21-12-1930 n. 596-12163; 724-1851. Condannarsi i due convenuti Galetto Plinio ed Alessandro in solido fra di loro ai danni e alle spese. Dichiararsi inesistente per simulazione e perciò nulla e priva di giuridico effetto la cessione di credito Galetto Mantovani a Favalli di

cui al rogito 29 aprile 1931 n.2359 rep.Notaio Zanollo. In stretto subordine: Ordinarsi al Galetto Plinio la esibizione in giudizio dell'originale da lui posseduto della carta scritta di suo pugno e carattere e firmata da Favalli Paolo, trascritta a facciata 10 di questa comparsa. Ed ammettersi prova per interrogatorio e per testimoni sui capitoli: 1°) Vero che il Galetto Plinio allo scopo di sottrarre ai propri creditori il suo credito verso Mantovani Basilio di cui il bando 8 aprile 1931, indusse il Favalli a simulare con lui l'atto di cessione di credito di cui l'atto 29-4-1931 del Not.Zanollo. 2°) Vero che a garantirsi contro il cessionario Favalli scrisse di suo pugno e carattere la controdichiarazione contestuale alla detta cessione.-b 3°) Vero che il Favalli, a sua volta a garanzia della esistenza del suo credito, per non subire la responsabilità dell'esecuzione, volle avere copia di detta controdichiarazione che il Galetto di suo pugno e carattere ricopiò e che è quella prodotta in atti. 4°) Vero che il 22 settembre 1931 il Favalli avallante versò alla Banca per conto Galetto L.2000 in acconto del capitale di L.16.000 più 464.70 per interessi all'8% per giorni 123, più L.32 di provvigione così in totale L.2496.70 e portò nuovamen-

te allo sconto un unico effetto (quello che è in atti) di L.14.000 a firma Galetto Plinio e di esso Favalli per avallo. 5°) Vero che la Banca non volle accettare il nuovo effetto perchè pretese che la firma di Galetto fosse sostituita con una di suo gradimento e fu perciò che il Favalli sempre nella data 22 settembre 1931, dovette assumere in proprio il debito cambiario procurandosi inoltre la firma dell'avalmante Sig.Martini Antonio di Sanguinetto. 6°) Vero che in data 26-1-1932 Galetto Plinio consegnò in possesso del Favalli dieci azioni della Banca Cattolica Veronese, mediante girata allo stesso del relativo certificato 14 agosto 1930 n.412 del valsente di L. 1200 con gli interessi maturati. E inoltre consegnò pure in possesso del Favalli,una sega circolare della quale non potè essere concordato il valore e tutto ciò andava in acconto del credito Favalli di cui è causa. 7°) Vero che il Galetto Plinio predispose la ricevuta 26-1-1932 scrivendola di suo pugno e carattere e che non fu firmata dal Favalli per il mancato accordo sul valore della sega circolare ricevuta che ora si produce e che è del seguente tenore: "Sanguinetto 26-1-1932 Ricevo da Plinio Galetto "in acconto nota cambiale Mantovani la somma di L. "2702.50 fra quote di compartecipazione della Banca "Banca Cattolica Veronese da lui regolarmente cedutemi,

"interessi maturati su di queste e per una sega circo-
"lare pure cedutami. In fede". 8°) Vero che il
Favalli non firmò la ricevuta di cui sopra stante il
valore esagerato attrivuito dal Galetto alla sega cir-
colare suddetta e il Galetto perciò non si prestò
a volturare a nome del Favalli le cedute azioni di
cui il certificato in atti della Vanca Cattolica,
dell'attuale valore di L.1150 per cui la Banca di
rifiutò come emerge dalla lettera 4-1-1937 di pagare
le L.1150,importo delle dette azioni.-
Conclusioni dell'Avv.Caldera per il convenuto Galetto:
Piaccia alla Corte Ecc.,a ogni contraria istanza ed
eccezione reietta: 1°) Confermare in ogni sua parte
la sentenza 27 giugno 2 luglio 1936 n.444 R.S. del
Tribunale di Verona,con ogni conseguenza. 2°) Con-
dannarsi gli appellanti in via solidale fra di loro
nelle spese e negli onorari anche di questo giudizio
da liquidarsi a favore dell'Avv.Carlo Caldera che di
chiara di averle anticipate. 3°) In riparazione dell'
errore di omissione contenuto nella sentenza del
Tribunale ~~gli appellanti~~di Verona,condannarsi soli-
dalmente gli appellanti a rifondere all'Avv.Carlo
Caldera, che dichiara di averne fatto anticipo,anche
le spese di prime cure. Konclusioni dell'Avv.F.Siemo-
ni per l'appellato Galetto Alessandro: Confermarsi

in ogni sua parte la impugnata sentenza del Tribunale di Verona, 27 giugno 3 luglio 1936 n.444 R.D.-

2°) Condannarsi gli appellanti solidalmente fra di loro nelle spese del presente giudizio di appello da liquidarsi a favore dell'Avv.Francesco Simeoni che dichiara di averle anticipate e vorrà del pari rettificare la decisione del Tribunale di Verona nel senso che vorrà liquidare le spese anche del primo giudizio a favore dell'Avv.Simeoni che le ha anticipate.

F A T T O

Favalli Paolo, avendo prestato avallo per una prima cambiale e per le successive di rinnovo emesse dal Plinio Galetto all'ordine della Banca Cattolica Veronese, dovette alla fine,il 22 settembre1931, in base a decreto di ingiunzione 15 giugno 1931 del Presidente del Tribunale di Verona, pagare le ultime due cambiali di L.8000 ciascuna emesso il 26 dicembre 1930 e scadute il 26 aprile 1931. Perciò con atto del 21 gennaio 1934, affermando di essere creditore verso il Galetto Plinio,non solo per surrogazio alla Banca di tali 16.000 lire, ma anche di L.532 per spese di esecuzione pagate per conto del Galetto il 16 giugno 1931 e di L.2358.73 importo di materiale da costruzione fornito nel 1930; e affermando inoltre non avere più ormai il Galetto alcuna proprietà libera sulla quale egli potesse soddisfare il suo credito; do-

mandava citando avanti il Tribunale di Verona esso Plinio Galetto e il nipote del medesimo Alessandro Galetto, la dichiarazione di simulazione del mutuo di L.90.000 che questo ultimo aveva a quello concesso su garanzia ipotecaria mediante rogito 20-12-1930 del notaio Betteloni di Verona (n.1566 di rep). Nella causa interveniva volontariamente anche la sig.Maria Perbellini,creditrice anch'essa di Plinio Galetto e si associava alla richiesta del Pavalli. In giudizio il Plinio Galetto eccepiva nei confronti di quest'ultimo la mancanza di interesse ad agire, per avere il medesimo ottenuto da lui mediante atto 29 aprile 1931 del notaio Zanollo di Legnago (quivi reg.il 12 maggio succ. al n.1678) la cessione per 20.000 lire di un credito litigioso di L.21411.95 verso Basilio Mantovani di Mantova, e per non potere di conseguenza vantare più alcun credito verso di lui. Ma il Pavalli opponeva essere simulata anche tale cessione.-

Il Tribunale con una prima sentenza 26-27 febbraio 1935,ammise un interrogatorio al Galetto Plinio e una prova testimoniale circa la simulazione del mutuo, e un interrogatorio al Pavalli e una prova per testimoni relativamente alla cessione del credito. E dopo l'espletamento di tali mezzi istruttori, con

una seconda sentenza 27 giugno 2 luglio 1936 ritenuta improponibile da parte del Favalli per avere egli concorso a metterla in essere,la simulazione della cessione di credito, e ritenuta comunque infondata nel merito la relativa deduzione, giudicò essere rimasto estinto il credito di esso Favalli ed essere perciò questi carente di interesse a chiedere la simulazione del contratto di mutuo 20-12-1930.
Nei confronti della Perbellini,poi,negò tale simulazione pel motivo che se non per un mutuo contestuale la garanzia ipotecaria sarebbe sta concessa il 20 dicembre 1930 per obbligazioni realmente esistentá in precedenza. E condannò in solido il Favalli e la Perbellini nelle spese a favore dei due Galetto.
Contro tale sentenza seconda,notificata il 13 agosto 1936, appellarono il 12 settembre succ. il Favalli e la Perbellini. Qavanti questa Corte sono state spiegate le conclusioni trascritte in epigrafe.

D I R I T T O

In questa sede vengono riproposte le stesse eccezioni che furono presentate in primo grado. Quella circa la simulazione della cessione di credito del Plinio Galetto al Favalli va esaminata preliminarmente,giacchè la cessione se vera, e reale, toglierebbe al secondo, come i primi,giudici decisero, l'interesse a domandare

la simulazione del mutuo.- La cessione ebbe luogo il 29 aprile 1931 per atto notarile. Nel rogito è detto che il prezzo, in L.20.000 era stato in precedenza versato dal cessionario Favalli al cedente Galetto.
Ma il Favalli produce la copia di una controdichiarazione da lui rilasciata a quest'ultimo,nella quale è detto "la cessione.....non ha valore egli effetti intrinsevi del nostro dare ed avere perchè io stesso non devo avere nessuna somma al riguardo,soltanto u sono esposto con la firma mia di avallo presso la Banca Cattolica V. su di una cambiale accettata dal Gametto. Ora ridotta a L.16.000 ed un piccolo conto per materiali da costruzioni somministratigli,cose queste che verranno regolate a parte. Sia detto ancora che per riscuotere il detto credito,il Galetto ha già iniziato gli atti e che io mi presterò fino alla fine,sempre per conto ed interesse dello stesso che nè è il vero creditore,purchè sia tenuto sollevato ed indenne da spesa qualsiazi". La copia afferma il Favalli è scritta tutta di pugno mano del Galetto, e pòicè questi non contesta in alcun modo tale affermazione,la circostanza è da ritenersi rispondente a verità. Si ha così uno scritto il quale provenendo dal Plinio Galetto,dimostra da un lato la esistenza di una controdichiarazione rilasciata dal Favalli

dall'altra l'accettazione della medesima da parte del Galetto. Ora in quella controdichiarazione di si- chiara esplicitamente che la cessione del credito non "ha valore agli effetti del dare e avere". Fra cedente e cessionario si dichiara in altri term ini,che la cessione è simulata. E poichè contrriamente a quanto mostrò di ritenere il Tribunale la simulazione può essere fatta valere da chi ne fà parte ipe (come si rileva dall'art.1319 c.c.,il quale limitando i mezzi di prova consentiti fra le parti contraenti, viene chiaramente a riconoscere a queste le facoltà di dimostrare la inefficacia dell'atto fra loro stipulato) bisogna concludere,di fronte a quella scrittura, che la cessione fu simulata e non vera. Vari altri elementi comportano questa conclusione. Invero mentre il Galetto sostiene che il prezzo della cessione sarebbe rappresentato per la maggior parte dall'importo delle due cambiali pagate alla Banca Cattolica Veronese dal Pavalli avallante, viceversa questi non aveva ancora all'epoca della cessione cessione 29 aprile 1931, un credito verso il Galetto essendo del 15 giugno succ. il decreto di ingiunzione per il pagamento, ed essendo stato effettuato il pagamento, il 22 settembre, come risulta dalla dichiarazione a tergo delle cambiali. Inoltre il Galetto

possessore di un certificato di dieci quote,da lire 100 ciascuna, della Banca Cattolica Veronese, tale certificato consegnò al Favalli sottoscrivendo la dichiarazione di cessione stampata sul medesimo, e questa cessione egli conteggiava,ai fini del rimborso dell'ammontare di quelle cambiali al Favalli,il 26 gennaio 1932: il che certamente non avrebbe fatto se la cessione del 29 ottobre dell'anno precedente,avesse realmente estinto il suo debito. Il conteggio,contenente anche l'importo di una sega circolare, risulta da una minuta di ricevuta (prodotta in giudizio dal Favalli) che il Favalli avrebbe dovuto rilasciare minuta che è scritta di pugno di Galetto Plinio,come bisogna ritenere dato che questi non contesta affatto la relativa affermazione dell'altra parte.

E anche si è appreso come e perchè la cessione fosse avvenuta: Il teste Gaetano Mascimbeni ebbe a deporre: "Avvertii il Galetto Plinio che un credito verso un individuo mantovano correva pericolo di essere colpito dai suoi creditoi. In seguito seppi che il Galetto aveva ceduto il predetto credito al Favalli". Tuttavia vi è un documento che parimente contrasta con questi risultati: è una lettera scritta dal Galetto al Favalli il 20 maggio 1931.-

Essa dice: "Ad ogni buon conto ti dichiaro onestamente

che le L.2500 oggi versate al mio nome alla Cancelleria del Tribunale di Mantova quali deposito spese d'asta credito Mantovani, la di cui ricevuta è ora in tue mani,vennero da te esborsate con denaro tuo, e ciò basti per rassicurarti della sicura rifusione qualunque esito possa avere detta asta,dato che l'ho anche legalmente creduto il credito a garanzia della firma di avallo che tu mi hai prestato presso la Banca Cattolica".- Questa lettera nella prima parte,contenente il riconoscimento dell'esborso fatto dal Favalli e la promessa del rimborso,concorda con la c contradichiarazione,nella quale il Favalli diceva di voler essere "tenuto sollevato ed indenne da spesa qualsiasi" per prestarsi a proseguire per "conto ed interesse" del Galetto la procedura esecutiva contro il Mantovani; è conferma che dunque una cessione pro soluto a favore del Favalbis non era avvenuta. Ma la lettera si chiude con le parole: "Ti ho legalmente ceduto il credito a garanzia della firma di avallo", le quali parole,non è possibile negarlo,sono in contrasto almeno con una simulazione assoluta. Non potendosi negare valore ai suesposti rilievi e dovendosi ad un tempo cercare di spiegare il contrasto,non si può che ritenere che le parti,dopo aver simulato in modo assoluto la cessione, abbiano poi

concordemente dato a questa, dal momento che ne esisteva la forma esteriore,il contenuto di cessione per garanzia. Ma la cessione avente il semplice scopo di garantire il debito,non estingue il debito. In ogni modo,dunque il Pavalli non perdette mai,ed ha tuttora il suo credito verso il Galetto perchè surrogato nei diritti del prenditore delle cambiali da lui avallate. E cioè ha interesse a domandare l'annullamento del mutuo 20 dicembre 1936 e della ipoteca che lo garantisce. In merito a questo secondo oggetto della controversia,il Plinio Galetto,rispondendo all'interrogatorio ammise di avere restituitp al nipote Alessandro,subito dopo la stipulazione dell'atto di mutuo,il denaro che quegli,avutolo immediatamentebtaneamente da altra persona,gli aveva consegnato alla presenza del notaro rogante,ma soggiunse di essere realmente debitore verso il predetto suo nipote e verso il padre del medesimo Giulio per precedente obbligazione, e di avere voluto garantire con ipoteca tale debito, ricorrendo a quello stratagemma all'unico scopo di far apparire l'ipoteca stessa come contestuale ad un mutuo e renderla così inattaccabile anche in caso di fallimento.- Che in realtà un mutuo non sia stato concluso il 20 dicembre 1930 tra Alessandro Galetto e Plinio Galetto è confermato anche dal

deposito di Egiziano Fraccaroli il quale riferì di aver egli stesso prestato per breve ora il denaro perchè ne potesse apparire fatta in presenza del notaro la consegna dal mutuante al mutuatario,ripendendolo subito dopo la stipula dell'atto. Ma contramente a quanto sembra voglia sostenere il Pavalli, ciò non basta per fare annullare l'atto. E' noto invero, che quando si ha non una simulazione assoluta,per la quale il contratto nulla ha di reale, ma una simulazione relativa,quando cioè un vincolo giuridico le parti vollero effettivamente costituire o regolare o sciogliere fra loro,sebbene diverso da quello manifestato, allora l'atto un valore ha, e precisamente il valore che la legge attribuisce al contratto realmente voluto ma non palesato. Per la libertà delle convenzioni,infatti,è lecito fare in modo indiretto ciò che si potrebbe fare direttamente.- Così nella specie se la vera volontà delle parti, fu quella di costituire una ipoteca a garanzia di un credito vero preesistente,l'atto deve rimanere valido e conservare la sua efficacia appunto come costitutivo di ipoteca. La concessione di ipoteca per un debito reale preesistente non è contro la legge e fra vari creditori,quello che riesca ad ottenerla anteriormente agli altri, ha sui beni del comune de-

bitore una causa di prelazione che deve essere rispettata (art.1949-1950 cod.civ.) a meno che una particolare disposizione di legge non disponga diversamente, come per alcune ipotesi accade in caso di fallimento.

Ciò che è da vedere, dunque, nel caso in esame, è se realmente un debito il Plinio Galetto avesse verso il nipote Alessandro, come ebli e quest'ultimo sostengono. E l'atto è da ritenersi valido anche se una parte, magari la maggiore, del debito, il Plinio Galetto avesse verso il padre di Alessandro, giacchè nulla di illecito può riscontrarsi nella cessione verbale del proprio credito che il padre avesse fatta al figlio e nella pretesa che conseguentemente la ipoteca fosse costituita a favore di quest'ultimo. Ora che quel debito esistesse, è risultato dal deposto del dott.Giulio Nascimbeni, del figlio di costui Giuseppe, di Vittorio Mattioli, di Canzio Mantovani. I Nascimbeni dichiararono di avere constato alla fine del 1930 l'annotazione di un debito di L.60.000 verso Alessandro Galetto in un rendiconto presentato da Plinio Galetto del primo di essi per la amministrazione di un immobile posseduto in comune fra loro e Tommaso Padovani; aggiunsero di sapere che l'Alessandro Galetto aveva dovuto pagare alla cassa Mutuale di Sanguinetto una cambiale di L. 10.000 emessa da Plinio Galetto e da lui avallata.

ma allora l'ipoteca non ha il valore di L. 60.000 ma solo di L. 50! Bisogna vedere se la mia conclusione sia compatibile con quella

Il primo riferì di avere ricevuto anche dichiarazione in tal senso dall'Alessandro Galetto e dal padre del medesimo Giulio, il quale inoltre aveva manifesatto il desiderio che creditore apparisse soltanto il figlio. E spiegò di aver approgato la costituzione della garanzia ipotecaria nel modo poi effettuato, garanzia che doveva coprire non solo il capitale di L.70.000 ma anche i relativi interessi e le spese, calcolato in L.20.000. Gli altri due testimoni poi,il Mattioli e il mantovani, deposero di avere per incarico di Plinio Galetto, proposto ad Alessandro e a Giulio Galetto una transazione consistente specialmente a in una riduzione del preteso loro credito,ma di averne ricevuto un rifiuto. Nè tali risultati sono distrutti o smentiti dai testimoni indotti dal Favalli,cioè Tommasp Padovani, Gaetano Nascimbeni e Tristano Longhi. Il Padovani depose di avere ricevuto da Plinio Galetto, anteriormente alla stipul del mutuo di cui si tratta la dichiarazione circa un suo debito, tuttavia estinto di 5000 lire verso Alessandro Galetto e circa un maggior debito di L.50.000, per quanto decuratato verso Giulio Galetto. Anche questo testimone, dunque parla della esistenza di un debito. E' vero che poi soggiunse che però il Galetto Alessandro e Giulio

non figuravano in un elenco di creditori,che Plinio Galetto avendogli consegnato in epoca successiva durante il 1931, ma può spiegarsi una tale ammissione con la probabile supposizione da parte di Plinio Galetto di avere compiuto verso il nipote, con l'atto 20 dicembre 1930, tutto quello che oramai,date le disastrose sue condizioni economiche, gli era possibile fare. Gaetano Nascimbeni potè riferire solanto di non avere mai appreso da Plinio Galetto che pure gli confidava i suoi affari, l'esistenea di un debito del medesimo verso Alessandro Galetto, ma soggiunse " seppi solo che Plinio era stato invitato dal proprio fratello Giulio, padre di Alessandro".

E infine il Longhi che lo stesso giorno 20-12-1930 stipulò con Plinio Galetto davanti lo stesso notaro nello stesso modo,che Alessandro Galetto,un mutuo ipotecario, dichiarò che questo ebbe il solo scopo di concedere a lui una garanzia ipotecaria, essendo egli già precedentemente creditore cambiario verso per L.30.000: dal che altro non si può dedurre che un identico sistema su identiche condizioni di fatto, avvenne nei riguardi di Alessandro Galetto. Conseguentemente la sentenza del Tribunale,che respinse le domande del Cavalli e della Corbellini, va confermata. La medesima però deve essere rettificata nella par-

te relativa alle spese,nel senso che queste non vanno poste in solido a carico dei due soccombenti,non ricorrendo per tale solidarietà la condizione voluta dalla legge (art.371 capv.1° cod.proc.civ.) che la condanna dipenda da obbligazione solidale. E le spese stesse vanno attribuite ai difensori del Galetto, giusta le rispettive loro domande. Anche le spese di questo grado di giudizio vanno poste a carico del Favalli e della Perbellini,che sono soccombenti.

P. Q. M.

LA CORTE

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto 12 settembre 1936 da Paolo Favalli e da Paria Perbellini in Mascimbeni, avverso la sentenza 27 giugno-2 luglio 1936 del Tribunale di Verona, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

1°) In parziale riforma della sentenza appellata, esclude il vincolo solidale fra i due soccombenti per quanto attiene all'obbligo della rifusione delle spese, ponendo pertanto queste in parti uguali a carico del Favalli e della Perbellini.-

Assegna le spese medesime,come liquidate rispettivamente all'Avv.Carlo Caldera difensore di Plinio Galetto. -

2°) Conferma nel resto la sentenza stessa.-

3° Condanna i predetti Favalli e Serbellini a rimborsare in parti uguali fra loro le spese di questi grado di giudizio, agli appellanti, le quali si liquidano in L.1800 a favore di Plinio Galetto e in L.1200 a favore di Alessandro Galetto compresi gli onorari legali assegnando le prime all'Avv.Carlo Caldera e le seconde all'Avv.Francesco Simeoni, oltre le spese successive eventuali.

Venezia 19 febbraio 1937 XV°

f.Boschieri - f.Gregovich - f.Biron f.Guzzetta

f.Tilli est. f.Avoni Cancelliere.

Pubblicata all'udienza della Sez. I° di questa Corte di appello di Venezia oggi 5-3-1937 dal sottoscritto nelle forme di legge.

Il Cancelliere f.Avoni

Registrata a Venezia il 16 marzo 1937 n.2487 Vol.29

Mod.III esatte Lire 75.80 Il procuratore reg. f.Righetti.

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

Via Quintino Sella, 4

TELEFONI { VERONA { Abitazione 22278 Studio 1383
{ LEGNAGO - Abitazione e Studio 307

Verona, 17 giugno 1937 XV°

On.Sig.
Avv.Grand'Uff.Ivanoe Bonomi

ROMA
Piazza della Libertà,4

FAVALLI e PERBELLINI c/ GALETTO

Il giorno 7 giugno corr. è venuto da me il Sig.Nascimbeni Luigi il quale mi ha incaricato di spedirle la sentenza del Tribunale di Verona e quella della Corte d'Appello nella causa in oggetto.

Provvidi subito come dalla raccomandata che Lei avrà ricevuta.

Non avendo più avuto riscontro e poichè il termine per il ricorso scade il 2 luglio p.v., così ho abbozzati i due motivi di ricorso che quì Le unisco. Il secondo di detti motivi ha bisogno di essere completato risolvendo la seguente questione.

E' valida l'ipoteca costituita a favore di un terzo,Galetto Alessandro, che si afferma cessionario del credito di Galetto Giulio ?

Anzitutto io osservo che manca la prova di tale cessione,sia pure verbale che è gratuitamente affermata soltanto dai procuratori delle parti convenute Galetto Plinio e Alessandro.-

In merito è facile osservare che la "cessione di un credito" è una vera vendita e di conseguenza, ove (come nella specie) manchino i tre elementi essenziali (consenso,cosa,prezzo) non se ne può affermare l'esistenza.-

Il Sig.Nascimbeni mi disse che Lei avrebbe consigliato il ricorso in Cassazione e verrà da me col Favalli lunedì p.v.-

La prego pertanto di voler riscontrare la presente in tempo utile tanto che io per lunedì 21 corrente,possa riferire il Suo parere ai suddetti signori.-

Con tutto ossequio .

Carlo Rinaldi

Roma, 26 giugno 97

Egregio avv. Rinaldi,

Ella può lasciare il fatto così come è esposto nella bozza speditale.

Nell'intestazione può mettere la solita formula: « patrocinato e difeso dagli avv. Carlo Rinaldi e S. E. Ivanoe Bonomi, ~~di Roma~~ nel cui studio in Roma, Piazza Libertà, 4, elegge domicilio. »

Appena avrà steso il ricorso in bollo da £ 18, lo firmi e qualora occorresse la mia firma l'aggiunga pure anche ~~che~~ con piena autorizzazione mia.*

In calce al ricorso, il prescritto ~~faccia scrivere~~ ~~il~~ mandato speciale ai due avvocati firmato dal ricorrente deve essere seguito dalla autentica della firma del ricorrente fatta

dagli avvocati. Se anche qui occorre
la mia firma l'aggiunga.
Con i migliori saluti

Cagnolo avv. Ginevra,

~~Ho Ricevuto la sua~~
~~lettera, e mi affretto~~

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278 Studio 1853
LEGNAGO - Abitazione e Studio 307

Verona, 24 giugno 1937 XV°
Via Galileo Galilei, 4

Ecc.mo Sig.Avvocato

FAVALLI = GALETTO

Solo ora rientro in residenza e leggo lo svolgimento dell'unico motivo da Lei inviatomi.

Naturalmente meglio di così non è possibile fare e anch'io lo ritengo invincibile.-

Devo mettere il Suo nome nell'intestazione e cioè: col patrocinio di S.E.il Sig.Avv.On.Ivanoe Bonomi e dell'Avv.Carlo Rinaldi, oppure con eletto domicilio presso lo Studio ecc. ?

Il fatto da me predisposto posso lasciarlo così e come nella bozza speditale ?

In attesa di Suo cortese riscontro,con tutto ossequio.

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278 / Studio 1383 / LEGNAGO . Abitazione e Studio 307

Via Quintino Sella, 4

Verona, 15 luglio 1937 XV°

Ecc.mo Signor Avvocato

Ricorso FAVALLI

Con tutta probabilità sarò alla Corte di Cassazione il giorno 22 p.v. e così passerò dal Suo Studio col volume degli atti e documenti del ricorso in oggetto.-

La prego pertanto di significarmi se in quella data Lei sarà in residenza.

Con tutto ossequio

P.S. Qualora io non potessi recarmi in Cassazione il giorno 22 corr. vuole che io spedisca direttamente il detto volume con le prescritte copie, con il vaglia e con il duplice elenco alla Cancelleria, oppure al di Lei Studio ?

Risposto il 17 luglio di inviare direttamente in Cancelleria

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278 / Studio 1383
LEGNAGO - Abitazione e Studio 307

Verona, 19 luglio 1937
Via Quintino Sella, 4

Ecc.mo Signor Avvocato

FAVALLI = GALETTO

Porterò io stesso l'incarto in Cancelleria della Cassazione, e avvertirò il Sig.Cancelliere di far capo al Suo Studio.-

Io, nei vari ricorsi non eleggo mai domicilio ma però incarico il Cav.Porfiri il quale mi fa un servizio veramente inappuntabile.

Le mando copia del ricorso che è firmato da Lei oltre che da me.-

Con distinto ossequio

AVV. CARLO RINALDI

VERONA - *Via Quintino Sella, 4 - Telef. 1383*



A S.E*Sig.* Avv.Ivanoe Bonomi

Piazza della Liberta, 4

ROMA

- ROMA -
7 - 8
16 · VII
A. XV
DISTRIBUZIONE

VISITATE
L'ITALIA

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

TELEFONI { VERONA { Abitazione 22278 Studio 1383
LEGNAGO { Abitazione e Studio 307

Verona, 1° dicembre 1937 XVI°
Via Qualtino Sella, 4

1958

Ecc.mo Sig.Avvocato

FAVALLI = GALETTO

I Signori Nascimbeni e Perbellini mi riferiscono la buona notizia relativa alla causa in oggetto. Ora Le scrivo per metterLa al corrente di una complicazione relativa alla causa stessa.

Come Lei sa l'immobile del Galetto Plinio fu venduto all'asta.Il Galetto Alessandro vi aveva iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo contestato. Nel giudizio di graduazione i signori Favalli e Perbellini hanno insinuato il loro credito verso il Galetto Plinio,ma poichè la iscrizione del Galetto Alessandro ha grado precedente,essinvengono a perdere tutto quando resti ferma la iscrizione suddetta. Perciò mi sono opposto alla omologa del giudizio di graduazione nel quale avevo a suo tempo sollevata la contestazione.-

Senonchè ora,ex adverso,si sostiene che essendo stata pronunciata la sentenza in sede di appello,il Tribunale deve ritenere superata l'eccezione ed omologare.

La causa viene chiamata domani e farò ogni sforzo per ottenere il rinvio per quanto io abbia concluso per la sospensione del giudizio.- Necessita in ogni modo accelerare il giudizio di Cassazione.-

Con tutto ossequio

Nessuno costituito

Roma, 4 dicembre 1957

Egregio avv. Rinaldi,

~~Non~~ Il ricorso in Cassazione Favalli contro Galletto non è stato ancora fissato. Dal registro, dove è inscritto al N. 1958, ~~è~~ risulta che finora gli avversari non si sono costituiti per resistere.

Per accelerare il giudizio in Cassazione faccia subito una breve istanza in carta da bollo di £ 18 alla Prima Presidenza della Cassazione, nella quale Ella - anche a nome mio - chiede la discussione di urgenza per i motivi che Ella ben conosce.

Per guadagno di tempo mandi senz'altro ~~a~~ l'istanza alla Cancelleria

della Cassazione Civile. ~~Per~~ Provvederò poi io stesso a sollecitare il Primo Presidente.

Ella accenna nella sua lettera alla "buona notizia" relativa alla causa Favalli. Io non ne sono informato; se quindi avrà occasione di scrivermi me ne informi.

Con i migliori saluti

Avv. Carlo Rinaldi
Via Quintino Sella, 4
Verona

a S. E. il Sig. On. Ivanoe Bonomi

DAVANTI LA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Ricorrono

PAVALLI PAOLO e PERBELLINI MARIA di Sanguinetto, patrocinati e difesi dagli Avvocati Carlo Rinaldi e S.E.Ivanoe Bonomi nel cui Studio in Roma, Piazza della Libertà n.4, eleggono domicilio; giusta mandato 26 giugno 1937 XV° n.12319 Notaro Dr.Fedele Cavaliere di Cerea, opportunamente legalizzato nelle firme.

contro

GALETTO PLINIO e GALETTO ALESSANDRO di Sanguinetto

= In punto = Annullamento della sentenza 19-2/5-3 1937 della R.Corte d'Appello di Venezia, notificata il 3 aprile 1937 n.604 rep.Uff.Giud.Scova.-

= F A T T O =

Con citazione 21-1-1934 n.130 Uff.Giud.Chierionti Pavalli Paolo espose che Galetto Plinio e Galetto Alessandro (zio e nipote) di concerto fra di loro allo scopo fraudolento di frodarlo di un suo credito di L.18.890, simularono il mutuo impugnato.-

Convenne così i due citati avanti il Tribunale C.P. di Verona, concludendo così: "Dichiararsi inesistente e nullo perchè affetto da simulazione fraudolenta, l'atto di mutuo 20 dicembre 1930 n.1566 rep.Notaio Bottoloni dr.Giovanni di Verona". Formulò all'uopo prova per interrogatorio e testimoni sulle

circostanze: "Vero che Galetto Plinio allo scopo di frodare i propri creditori,nel 1930 simulò il contratto di mutuo con ipoteca 20-12-1930 n.1566 rep. Betteloni.Vero che a questo scopo delittuoso,si recò assieme col nipote Galetto Alessandro nello Studio del suddetto notaio e di concerto lo sorpresero nella sua buona fede,facendo figurare un esborso di Lire 90.000 che il Galetto Alessandro enumerò davanti a lui e che il medesimo notaio passò al Galetto Plinio. Vero che invece queste Lire 90.000 erano state semplicemente mostrate al Notaio Betteloni,mentre in effetti era stato lo stesso Galetto Plinio a fornirle al nipote e compare Galetto Alessandro, perchè servissero per questa messa in scena.-

Vero che infatti le L.90.000 erano state qualche istante prima dell'entrata nello Studio del notaio momentaneamente date al Galetto Plinio da un amico, egli,come si disse,le aveva passate al nipote Galetto Alessandro,questi appena uscito dallo Studio Betteloni le aveva ridate al Galetto Plinio e costui le aveva immediatamente restituite all'amico".-

Nella causa intervenne la signora Maria Forbellini creditrice di oltre L.140.000,la quale con comparsa conclusionale istruttoria 31-12-1934 ripropose le stesse conclusioni.-

Il Tribunale adito con sentenza 26-27 Febbr.1935 ammise le dedotte prove ritenendole "pertinenti ed "influenti e quindi senz'altro ammissibili come di- "rette a dimostrare la simulazione fraudolenta del- "l'atto di mutuo che a torto i Galetto vorrebbero "fosse di impedimento all'ammissibilità di esse".

Il Galetto Plinio contestava l'esistenza del credito di Pavalli affermando di aver pagato il corrispondente suo debito. La sentenza in parola ammise anche certe prove testimoniali dedotte dal Galetto Plinio e dirette a comprovare la pretesa liberazione. Espletate le prove suddette e riassuntasi la causa,questa venne decisa con la sentenza 27 giugno 2 luglio 1936 del Tribunale di Verona che ritenne carente d'azione il Pavalli,negandogli la qualità di creditore.-

La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza impugnata riconobbe invece che il Pavalli era creditore,ma respinse la impugnativa del mutuo per simulazione fraudolenta.-

E' di tale sentenza che si chiede l'annullamento per questo

= UNICO MEZZO =

Falsa intelligenza e violazione degli art.1235,1948 1538-1448-[illegible] e 1949 del codice civile. Violazione degli art.360

361,c.p.c. per mancata ed errata motivazione articolo 517 c.p.c.-

La Corte di merito afferma che il 20 dicembre 1930 venne stipulato un mutuo con garanzia ipotecaria,ma fra il mutuatario sig.Plinio Galetto e il mutuante Alessandro Galetto si simulò l'operazione di mutuo, con denaro foraito momentaneamente da compiacente persona al solo ed "unico fine di far apparire l'ipoteca stessa come contestuale ad un mutuo,e renderlo così inattaccabile anche in caso di fallimento".- Stabilito,con queste chiare parole della sentenza impugnata,che vi fu un proposito fraudolento nel mutuante e nel mutuatario per creare ad arte una causa di prelazione a favore del preteso credito di Alessandro Galetto (nipote del Plinio) e con danno degli altri creditori; e stabilito pure che il sig. Favalli è creditore del Galetto Plinio e come tale "ha interesse a domandare l'annullamento del mutuo 20 dicembre 1930 e della ipoteca che lo garantisce" ci si dovrebbe attendere che la sentenza concluda con l'annullamento dell'atto concluso in frode degli altri creditori; i quali hanno pari diritti su tutti i beni mobili e immobili,presenti e futuri del debitore (art.1948 cod.civ.)

Invece con grande sorpresa,la sentenza dopo aver

descritto lo "stratagemma" con cui si è messo in es-
sere il mutuo e l'ipoteca,ragiona in diritto così:
"E' noto che quando si ha non una simulazione asso-
"luta,per la quale il contratto nulla ha di reale,
"ma una simulazione relativa,quando cioè un vincolo
"giuridico le parti vollero effettivamente costitui-
"re o regolare o sciogliere fra loro,sebbene diver-
"so da quello manifestato,allora l'atto un valore
"ha e precisamente il valore che la legge attribui-
"sce al contratto realmente voluto ma non palesato.
"Per la libertà delle convenzioni,infatti è lecito
"fare in modo indiretto ciò che si potrebbe fare
"direttamente.Così nella specie,se la vera volontà
"delle parti fu quella di costituire una ipoteca a
"garanzia di un credito vero preesistente,l'atto
"deve rimanere valido e conservare la sua efficacia
"appunto come costitutivo di ipoteca. La concessio-
"ne di ipoteca per un debito reale preesistente non
"è contro la legge,e fra varii creditori,quello che
"riesca ad ottenerla anteriormente agli altri,ha
"sui beni del comune debitore una causa di prela-
"zione che deve essere rispettata,a meno che una
"particolare disposizione di legge non disponga di-
"versamente,come per alcune ipotesi,accade in caso
"di fallimento".-

Poste queste premesse di diritto,la Corte di merito è condotta ad indagare se, nel caso,c'era veramente un debito preesistente del Plinio Galetto verso il suo nipote Alessandro Galetto,a cui favore,mediante la simulazione di un mutuo,veniva concessa ipoteca per ben 90mila lire. Anche qui le indagini sono state poco fortunate. Infatti la sentenza stabilisce che poteva esserci un debito di Plinio verso Alessandro Galetto,ma per un importo ben minore delle 90.000 lire.-

C'era però un debito di Pliuio verso il padre di Alessandro Galetto e allora la Corte di merito ha creduto di.....aggiustare tutto in famiglia !

Ecco la soluzione escogitata:

"L'atto è da ritenersi valido anche se una parte,ma-
"gari la maggiore del debito,il Pliuio Galetto aves-
"se verso il padre di Alessandro,giacchè nulla di
"illecito può riscontrarsi nella cessione verbale
"del proprio credito che il padre avesse fatta al
"figlio e nella pretesa che conseguentemente l'ipo-
"teca fosse costituita a favore di quest'ultimo".

Da questo ragionamento della Corte di merito si deduce:

1°) E' lecito che un debitore sottragga la maggior parte dei suoi beni ai suoi creditori favorendone

uno il quale non ha,di fronte agli altri,nessun titolo di preferenza come potrebbe essere un credito liquido già scaduto di fronte agli altri nè liquidi nè scaduti.

2°) E' lecito che per creare a favore di quest'unico creditore e in danno di tutti gli altri,una causa di prelazione,si simuli un mutuo ipotecario del quale ogni elemento essenziale è simulato.

3°) E' lecito che per trovare a posteriori una causa di questo mutuo si ricorra ad un credito non del simulato mutuante,ma del padre del mutuante,supponendo per pura comodità,che detto padre abbia ceduto con <u>cessione verbale</u> il suo credito al figlio.

Basta elencare questi veramente singolari principii e raffrontarli a quelli che sono gli insegnamenti più sicuri di questa Ecc.ma Corte,per avvertire la irrimediabile erroneità della impugnata sentenza.

Ricorderemo senza troppo indugiarci che questa Ecc. Corte ha ritenuto che "a costituire la frode per "l'ammissibilità della revocatoria basta che il de- "bitore,sapendo tale sua qualità,abbia conoscenza "del danno derivante dall'atto compiuto,cioè della "propria insolvenza,come diretta conseguenza del- "l'atto medesimo". (Sett.Cass.1932 n.573)

Ora l'impugnata sentenza afferma che "lo stratagem-

ca" del simulato mutuo venne posto in essere "all'unico scopo di rendere l'ipoteca inattaccabile anche in caso di fallimento". Con che si verifica l'ipotesi posta dalla Suprema Corte per l'accertamento della frode e per l'ammissibilità della revocatoria.
Ma c'è di più. Questa Corte ha di recente sentenziato che anche la costituzione di una garanzia ipotecaria o pignoratizia ed in qualsiasi forma non contestuale alla creazione del debito, posta in essere al fine di far preferire un credito ad altri, è revocabile con l'azione pauliana, quando sia il risultato di un fraudolento accordo fra debitore e creditore al fine di creare a costui una posizione di favore.-

"Ben è possibile la impugnativa con l'azione pauliana della costituzione della ipoteca a garanzia di un credito già sorto come chirografario, dimostrando il concorso degli estremi all'uopo richiesti, cioè del danno e dell'accordo fraudolento tra creditore e debitore, che veniva a disporre dell'intero suo patrimonio, pur conoscendo l'esistenza di altre sue passività e la impossibilità in cui veniva a porsi di soddisfarle mentre il creditore veniva a salvare sè stesso e a rendere impossibile agli altri creditori l'esercizio del diritto generale di garanzia sui

beni del debitore". (Sent.22-3-935,Ilari c.Peravoli est.Pagano,Sett.1935 col.718 n.1056)

"Bene può essere esercitata l'azione pauliana per la revoca di iscrizione c/o terzia concessa dal debitore ad un creditore fra i molti,a garanzia di un debito non scaduto,senza che sia in pari tempo impugnata l'esistenza del credito pel quale venne concessa, perchè se la nullità della obbligazione principale, a garanzia della quale è costituita l'ipoteca,determina la nullità della ipoteca stessa,non è però vera la proposizione contraria". (Sent.4-4-1935 est.Costamagna,Remo c/Concolino,Sett.1935 col.813 n.1254)

"E' ammissibile l'azione revocatoria diretta contro l'atto costitutivo d'ipoteca concessa in garanzia di un credito preesistente,ancorchè non si impugni il credito relativo come chirografario". (Sett.7-6-1935 est.Saccone,Proto c/Misiani, Sett.1935 col. 1146 n.2182)

Ma nel caso in esame,a rendere più grave la decisione della Corte di merito,sta il fatto che il credito di Alessandro Caletto,per il quale si è simulato il mutuo e costituita l'ipoteca,non è un credito reale e certo e tanto meno chirografario,ma è un credito che per <u>la maggior parte</u> (adoperiamo le pa-

rele della sentenza) non è mai esistito al nome di Alessandro Galetto. Per arrivare a porre sul fondo un'ipoteca di L.90.000,di gran lunga superiore al valore del fondo stesso,cioè per giungere a sopprimere ogni —— attività immobiliare di Plinio Galetto in frode agli altri creditori,si è dovuto supporre che Plinio Galetto avesse non soltanto un piccolo debito verso Alessandro Galetto,ma un grosso debito verso il padre di quest'ultimo,e che lo stesso con cessione verbale avesse ceduto il suo credito al figliolo,il quale così poteva.....simulare un mutuo di L.90.000 e ottenere l'iscrizione ipotecaria per questa somma.-

Ora la questa improvvisa cessione di un credito che passa dal padre al figlio,andava esaminata attentamente dalla Corte di merito. Poichè da questa pretesa cessione doveva derivare,secondo la sentenza ,la causa lecita che rendeva valido l'atto simulato, era di tutta evidenza che l'indagine,dovesse essere su questo punto accurata e profonda. Invece nessuna parola spiega la natura dell'atto giuridico per cui Alessandro Galetto potrebbe legittimamente ritenersi creditore di ben 90.000 mila lire,e la sentenza si limita a dire che "nulla di illecito" è nella cessione di un credito che il padre faccia al figlio !

Delle due l'una : o il padre di Alessandro Galetto con la sua protesa cessione verbale, ha venduto al figlio un credito suo verso il Plinio Galetto, o ha fatto donazione del suo credito al figlio.

O vendita o donazione.

Ma nella pretesa cessione verbale non si riscontrano affatto i caratteri e gli elementi della vendita. Non c'è una cosa certa (l'entità del credito è riferito in misura diversa dai vari testi) non c'è un prezzo stabilito, non c'è un consenso delle parti. Nulla indica che cedendo anche verbalmente il suo credito, il padre l'abbia venduto al figlio per un prezzo convenuto. E nemmeno può parlarsi di donazione che è negata dallo stesso Galetto Alessandro che affermò di avere figurato pel proprio padre.-

Questi brevi cenni sull'inconsistenza della pretesa "cessione verbale" saranno indubbiamente sufficienti alla Ecc.ma Corte per rilevare l'insanabile errore della Corte di merito. La quale affermando nella sua sentenza che "nulla d'illecito si può riscontrare nella cessione verbale del proprio credito "che il padre avesse fatta al figlio e nella pre-"tesa che conseguentemente la ipoteca fosse costi-"tuita a favore di quest'ultimo", non ha riflettuto alla gravità delle conseguenze che -nel caso in que-

stione - deriva da simili principii, che in via generale, e quando non ricorrono le circostanze del caso,si possono ammettere.

Qui siamo e bisogna ricordarlo - di fronte ad un mutuo simulato, e simulato per creare coscientemente una causa di prelazione ad un creditore,in frode e in danno degli altri creditori. Ora poichè il fatto mutuo si sorregga e possa diventar valido si escogita l'esistenza di un credito preesistente del simulato mutuante,verso il simulato mutuatario. Ma poichè se anche il credito c'è,esso è di piccola mole in confronto dell'importo dell'atto simulato,si ricorre ad un terzo - il padre del mutuante - il quale figura di cedere verbalmente un suo antico credito perchè - aggiunto a quello del figlio - possa giustificare l'importo dell'ipoteca che si concede però al solo nome del figlio.

E qui è evidente la nuova frode ai creditori.

Il padre cede al figlio verbalmente il suo credito, ma non vuole che appaia traccia di questa pretesa cessione. Così che quando i creditori avanzeranno le loro legittime pretese sui beni del debitore, non solo si troveranno di fronte ad una ipoteca di 90 mila lire concessa con lo "stratagemma" del finto mutuo, ma si troveranno a concorrere anche col

padre.....compiacente di Alessandro Galetto, il quale potrà sempre insinuare il suo credito perchè da nessun atto esso risulta ceduto al figliolo e quindi già garantito dalla oramai famosa ipoteca.
Lo stratagemma (usiamo ancora questa parola dell'impugnata sentenza perchè ci pare che definisca tutta la causa) non ha più due protagonisti; ne ha tre: il simulato mutuatario, il simulato mutuante e il padre del simulato mutuante cedente.
Le simulazioni si moltiplicano e le violazioni delle norme di legge diventano così gravi che non abbiamo alcun dubbio che l'Ecc.ma Corte voglia mettere nel nulla un atto che non è nè vivo nè vitale.-

= PER TALE MOTIVO =

si chiede l'annullamento e la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia in epigrafe precisata con ogni conseguenza di ragione e di legge.-

Verona c.Roma 28 giugno 1937 XV°

ELENCO ATTI E DOCUMENTI

che si depositano in Cancelleria a sensi di legge:

1°) Bolletta di deposito del seguente testuale tenore: "N.6360 della Matrice Mod.72-A Amministrazione

Civile

Favalli - Galletto

9 mar
el. reprimo costituito

2ª Legione
9 marzo

2° causa id.
Ruggero ri
Petrone pres -

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278 / Studio 1383 / LEGNAGO: Abitazione e Studio 307

Verona, 6 dicembre 1937
Via Quintino Sella, 4

Ecc.mo Sig.Avvocato

FAVALLI & PERBELLINI = GALETTO

La buona notizia di cui la mia precedente relativa alla causa in oggetto,mi fu riferita dal Sig.Nascimbeni Luigi marito della Signora Perbellini,come avuta da Lei.

In concreto non si tratta di fatti positivi perchè la causa non fu ancora discussa,ma di buone speranze.

La causa pendente davanti a questo Tribunale fu rinviata al dieci febbraio p.v. Veda Lei pertanto se torni il conto di presentare una domanda di discussione d'urgenza o se invece sia probabile che la causa davanti la Corte venga discussa prima di tale data.

Ho in mente che non convenga infastidire la Cassazione con domande di urgenza.

Comunque mi rimetto a Lei e farò quanto Lei si compiacerà di suggerirmi.-

Con tutto ossequio

Dev.mo

Roma, 14 dicem. 37

Egregio avv. Rinaldi,

Non le posso assicurare in quale data sarà discusso il ricorso Favalli contro Galletto. Credo che nel febbraio dovrebbe essere fissata la discussione, talchè reputo anch'io non convenga presentare istanza per la discussione di urgenza.

Io non so da chi il sig. Nascimbeni abbia avuta la buona notizia, che il Nascimbeni le ha riferita come venuta da me. Forse avendo io detto ad amici di Ostiglia che ritenevo ben fondato il ricorso, si è scambiato il mio apprezzamento

come una certezza di vittoria. Accogliamo la voce come un buon augurio!

Con i migliori saluti

Avv. Carlo Rinaldi
Via Quintino Sella, 4
Verona

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

1958
37

Verona, 31 gennaio 1938 XVI°
Via Quintino Sella, 4

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278 / Studio 1383
LEGNAGO - Abitazione e Studio 307

Ecc.mo Sig.Avvocato

FAVALLI-PERBELLINI c/ GALETTO

La causa davanti al Tribunale verrà chiamata il giorno 10 febbraio ed io domanderò nuovamente che venga rinviata. Però avrei bisogno di sapere se è stata fissata l'udienza della causa di cassazione per poter dire al Sig.Presidente una ragione di più che giustifichi l'opportunità del rinvio.

In attesa e con distinto ossequio

Dev.mo

[signature]

2ª Leg.
9 ~~Mar~~ 38
Ruggeri Rel.

Egregio Avv. Rinaldi,

Il ricorso Favelli
Serbellini contro Galletto è
fissato alla 2ª Sezione Civile
per l'udienza del 9 marzo.
Relatore sarà il cav. Giovanni
Ruggero.

Con ossequi

Roma, 3 febbraio 38

GAETANO NASCIMBENI
- ALIMENTARI -
SANGUINETTO (VERONA)
C. P. E. 1279

li 4 Marzo 1938

Eccelenza.

Lunedì scorso ho saputo dal mio avv. Sig Rinaldi che mercoledì 9 corrente c'è la discussione in Cassazione della mia causa contro i Sigg. Galetto e che Ella d'accordo coll avv. Rinaldi ha assunto l'impegno della discussione stessa.
Le raccomando perciò caldamente il mio patrocinio, in modo che la Causa possa risultare a mio favore, perchè altrimenti sarebbe la completa mia rovina.
Non dubito del suo valore e della sua attenzione, e perciò vivo tranquilla.
Con tutta Stima

Perbellini Maria maritata Nascimbeni



Illmo Signor

Avv. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà - 4 -

Bologna


4 - 5
6 - III
38-XVI
LOTTERIA
AUTOMOBILISTICA
DI TRIPOLI

Mod. 30 - Telegr. 1932-XVI



6 ... SIO

KBL 2.00 4

LA MARCA CHE AUTENTICA LA VOSTRA ELEGANZA

A ROMA SCENDETE ALL' HOTEL REGINA
VIA VENETO
Dirimpetto alla Confederazione degli Agricoltori e vicinissimo ai Ministeri Cultura Popolare e Corporazioni
BUONI ALBERGO CATEGORIA "A"

INDICAZIONI DI URGENZA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia

Ricevuto il 28 193 ore Pel circuito N.

Ricevente

Bollo d'Utilità

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

RM FR VERONA 59000 14 10 1645,

0 MAR. 1720

PREGO TELEGRAFARE ESITO ,- PERBELLINI SANGUINETTO +

Perbellini Maria Nascimbeni Sanguinetto

Partroppo Corte respinto ricorso Bonomi



Non disprezzate la fortuna
Acquistate un biglietto della
LOTTERIA DI MERANO
Diventerete milionari!

LINEE ITALIANE PER TUTTO IL MONDO
ITALIA
LLOYD TRIESTINO
DRIATICA

Per questa pubblicità rivolgersi a ... NAZIONALE PER LA PROPAGANDA Via degli Artisti, 40 - Telefono 70-721

Grif. 650 - 14-10-1937, XV Stab. Valsecchi, Firenze - Copie 5.000.000 (III) 1.500.000

TELEGRAMMA

N. 902 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore 8

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette una ricevuta e ricapa quando è incaricato di una riscossione.

- RP 2.00 AVV IVANOE BONOMI PIAZZA 1800

DELLA LIBERTA '4 ROMA

Studio
dell' Avv. Carlo Rinaldi

Legnago, 13 marzo
Piazza Cesare Battisti, 12

TELEFONI { LEGNAGO - Abitazione e Studio 307
VERONA { Abitazione 2278
Studio 1383

Ill.mo Sig. Avvocato

Leggo ora la Sua lettera del 10 corr. che mi conferma la cattiva notizia già datami dal collega avversario. — Questa causa ha avuto veramente una cattiva stella ma Lei non poteva svolgere meglio di così quel motivo di ricorso che doveva essere accolto —

Speriamo in una migliore fortuna
in altro incontro. —
Colgo l'occasione per rinnovarle i miei
ringraziamenti per la gentile accoglienza
fattami quando venni da Lei —

Con i più ossequiosi saluti

[illegible]

AVV. CARLO RINALDI
LEGNAGO - Piazza Cesare Battisti, 72 - Tele[illegible]



Eccellentissimo Signor

Avvocato Franco Colonna

Piazza della

Libertà 4

Roma

LOTTERIA
AUTOMOBILISTICA
DI TRIPOLI



9 marzo 1938

Toga —	£ 10
Dir. di chiamata	10
Mancia usciere per l'esito	10
	30

(Verona) Sommacampagna li 24 Marzo 1938

Eccellenza

La prego volersi interessare per la Registrazione della causa che abbiamo perduta in Cassazione e mandare quanto le spetta.
In attesa, ringraziando e Saluto Distintamente.
Sua devotissima

Perbellini Maria d'Arcimboldi

GAETANO NASCIMBENI
- ALIMENTARI -
SANGUINETTO (VERONA)
C. P. E. 1279

7 Maggio 1938

Eccellenza.

Ebbi l'occasione di recarmi dal Sig. avv. Rinaldi il quale mi disse che per quanto riguarda la Registrazione della Sentenza è meglio sia fatta dalla parte avversaria.
In quanto poi, riguardante le sue Competenze mi sono presa l'incarico di pagargliele io stessa perchè l'avv. Rinaldi è ancora creditore verso di me per la conduzione della Causa.
La prego perciò, di farmi conoscere quanto le spetta - e mi raccomando dissere mite perchè vede quanto sono stata disfortunata.
Distintamente la Riverisco

Sua Devotiss.
Perbellini Maria Nascimbeni

GAETANO NASCIMBENI
- ALIMENTARI -
SANGUINETTO (VERONA)
C. P. E. 1279

26 Maggio 1955

Eccellenza.

Ho ricev. il conto delle competenze che le spettano: io intanto le mando lire 500 a m/. del qui unito assegno e il resto abbia la bontà di aspettare che appena potrò sarà mio dovere mandarle il resto per il saldo.
La prego voler spedire le copie della sentenza per sapere di quanto sono stata condannata a pagare.

Salutandola distintamente

sua dev. Maria Perbellini Nascimbeni

Contiene un assegno per £ 500

Le spese sono £ 180

Roma, 19 maggio 78

Egregia sig.ra Maria Perbellini Nascimbeni,

Rispondo alla sua del 7 maggio.

Ho dovuto ieri registrare la sentenza giacchè, nel tempo prescritto, gli avversari non l'hanno registrata, e in tal caso l'onere spetta al ricorrente.

Per le mie competenze desidero ~~essere~~ contenerle, secondo il suo desiderio, ~~più~~ ~~[illegible]~~ nei limiti più modesti possibili. E quindi le stabilisco in lire cinquecento. Qui unito le mando la

mia parcella, in cui
le sono indicate anche
spese anticipate.

Con i migliori saluti.

Studio
dell' Avv. Carlo Rinaldi

Via Quintino Sella, 4

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278 / Studio 1383 / LEGNAGO - Abitazione e Studio 307

Verona, 25 aprile 1938 XVI°

Ecc.mo Sig.Avvocato

E' venuto stamane da me il Sig.Nascimbeni Luigi al quale ho presentata la Sua lettera. Egli mi ha dichiarato che la registrazione può essere fatto dall'avversario e che Le scriverà per ciò che riguarda la Sua specifica.-

Con distinto ossequio

ASSR

Ricorso in Cassazione di Maria Perbellini Nascimbene

Per diritti di chiamata £ 10
Per toga £ 10
Per la registrazione della sentenza — £ 148.15
Per copia ~~libera~~ semplice della sentenza rilasciata dalla Cancelleria — £. 12 —

Totale Spese — £ 180.15

~~Per~~ Onorari per la compilazione del ricorso e sua discussione £ 500. —

Totale £ 680 —



Roma, li 11 APR. 1938 Anno XVI 19 - Anno

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

AVVISO

di pubblicazione di sentenza

nella causa

In esecuzione delle disposizioni regolamentari partecipo alla S. V. che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi, ha rigettato il ricorso

La invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente *all'Ufficio del Registro atti giudiziari di Roma,* e di curare, dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e la liquidazione del deposito della carta bollata per la redazione della sentenza.

Ill.mo
Sig. Avv.

IL CANCELLIERE

Stamperia Reale di Roma
(335-s)

Bonomi

Amm.ne delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenza Raccomandata
Modello 22-I

Assegno L. _____ N. 3581

Mittente _____

Destinatario _____

Destinazione _____

Tassa L. _____ Espresso L. _____ Firma _____



È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 28 maggio 98

Egregio avv. Rinaldi,

Le mando copia in carta libera della sentenza che rigetta il ricorso di Favalli Paolo e Perbellini Maria contro Falletti Alessandro e Plinio.

Come vedrà l'argomentazione della Corte è assai scarna e dimostra una superficialità estrema. Che il nostro ricorso fosse fondato lo dimostra il fatto che il ~~Pro~~ Sostituto Procuratore Generale aveva in udienza concluso per l'accoglimento del ricorso.

Per sua norma, avendomi

La sig. Maria Terbellini richiesta la parcella, ha inviato alla predetta signora una nota nella quale sono segnate £ 180 per spese (di cui comprese £ 148 per la registrazione della sentenza) e £ 500 di onorario, in totale £ 680.

~~Letto e firmato~~

Dolente che la nostra prima collaborazione non si sia conclusa con una vittoria le mando i miglior saluti.

Roma, 23 luglio 98

Egregio avv. Carlo Rinaldi,

Le mando il fascicolo ~~della causa~~ del ricorso Favalli e Perbellini contro Galetto, che ho ritirato dalla Cassazione.

~~Come le ho~~ L'avverto che la signora Perbellini (Maria) mi ha mandato già da tempo £ 500 per il mio onorario. Gli è invece riservata di mandarmi le £ 180 spese da me sopratutto per la registra della sentenza che gli avversari non hanno registrata lasciando così l'onere al ricorrente.

Coi migliori saluti

PESO (Peso) 1700

Grammi
Grammes

196

(2ª parte)

Valore dei Bollettini Due e Cent

POSTALI

LIRE

SUL

ROMA 29.

23 7 38

VIA PIERLUIGI

OFFICINA CARTE-VALORI-ROMA

Studio
dell'Avv. Carlo Rinaldi

Via Quintino Sella, 4

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278 / Studio 1383
LEGNAGO - Abitazione • Studio 307

Verona, 1° agosto 1938 XVI

Ecc.mo Sig.Avvocato

Di ritorno allo Studio trovo il volume degli atti e documenti nella causa Favalli - Galetto.-

Nel mentre gliene accuso ricevuta Le significo che ho scritto alla Signora Perbellini indicandoLe il contenuto della di Lei lettera e sollecitandola a provvedere.-

Con distinto ossequio

AVV. CARLO RINALDI
VERONA - Via Quintino Sella 4 Telef. 1383



Sig. Ecc.mo Sig.Avv.Ivanoe Bonomi

~~Piazza della Libertà,~~ 4

Cattolica del Garda

~~ROMA~~

(Verona)

ROMA - DISTRIBUZIONE
14-15
2 VIII
XVI

LA LOTTERIA DI MERANO
VI FARA' MILIONARI

ASSR

Sanguinetto li 8 Agosto 1938

Eccellenza

Le spedisco unito a questa lettera un Assegno B. di Lire 180.00 - resto che le debbo per il Saldo spese incontrate per patrocinare la mia Causa in Cassazione.
Salutandola e ringraziandola

Sua devotissima

Maria Perbellini Nassimbeni

Ricevute £ 180 a saldo — Risposto l'11 agosto 1938 da Cassone

R.ECC.MA CORTE d'APPELLO DI VENEZIA

= COMPARSA CONCLUSIONALE =

per

FAVALLI PAOLO fu Eugenio - nonchè per - PERBELLINI MARIA in Nascimbeni, entrambi di Sanguinetto, col patrocinio dell'Avv.Carlo Rinaldi

contro

GALETTO PLINIO fu Alessandro (Avv.C.Caldera)

nonchè contro

GALETTO ALESSANDRO fu Giulio (Avv.F.Simeoni)

= In punto = Impugnativa di mutuo per simulazione in appello dalla sentenza 27 giugno-2 luglio 1936 del Tribunale C.P.di Verona.-

= CONCLUSIONI =

per l'attore Favalli e per la convenuta intervenuta Perbellini : Piaccia a questa Ecc.ma Corte,disattesa ogni contraria istanza,eccezione e deduzione,in riforma dell'appellata sentenza, così

GIUDICARE

Dichiararsi inesistente e perciò nullo per simulazione l'atto di mutuo ipotecario 20 dicembre 1930 n. 1566 Not.Bettaloni.Ordinarsi al R.Conservatore delle Ipoteche di Verona di annotare per nullità la sentenza emananda in margine alla iscrizione ipotecaria 21-12-1930 n.596-1263; 724-1851.-

Condannarsi i due convenuti Galetto Plinio e Alessandro in solido tra di loro ai danni e alle spese.-
Dichiararsi inesistente per simulazione e perciò nulla e priva di giuridico effetto la cessione di credito Galetto-Mantovani a Favalli di cui al rogito 29 aprile 1931 n.2359 rep.Notaio Zanolio.
In stretto subordine = Ordinarsi al Galetto Plinio la esibizione in giudizio dell'originale da lui posseduto della carta scritta di suo pugno e carattere e firmata da Favalli Paolo,trascritta a facciata di questa comparsa. Ed ammettersi prove per interrogatorio e per testimoni sui capitoli:
1°) Vero che il Galetto Plinio allo scopo di sottrarre ai propri creditori il suo credito verso Mantovani Basilio di cui il bando 8 aprile 1931,indusse il Favalli a simulare con lui l'atto di cessione di credito di cui l'atto 29-4-931 del Not.Zanolio.-
2°) Vero che a garantirsi contro il cessionario Favalli scrisse di suo pugno e carattere la controdichiarazione contestualmente alla detta cessione.-
3°) Vero che il Favalli,a sua volta,a garanzia della esistenza del suo credito per non dover subire la responsabilità dell'esecuzione,volle avere copia di detta controdichiarazione che il Galetto di suo pugno e carattere ricopiò e che è quella prodotta in atti.-

4°) Vero che il 22 settembre 1931 il Favalli avallante versò alla Banca per conto Galetto L.2000 in acconto del capitale di L.16.000 più 464.70 per interessi all'8.30% per giorni 123, più L.32 di provvigioni e così in totale L.2496.70 e portò nuovamente allo sconto un unico effetto (quello che è in atti) di L.14000 a firma di Galetto Plinio e di esso Favalli per avalo.-

5°) Vero che la Banca non volle accettare il nuovo effetto perchè pretese che la firma di Galetto fosse sostituita con una di suo gradimento e fu perciò che il Favalli sempre nella data 22 settembre 1931, dovette assumere in proprio il debito cambiario procurandosi inoltre la firma dell'avallante Sig.Martini Antonio di Sanguinetto.-

6°) Vero che in data 26-1-1932 Galetto Plinio consegnò in possesso del Favalli dieci azioni della Banca Cattolica Veronese,mediante girata allo stesso del relativo certificato 14 agosto 1930 n.412 del valsente di L.1200 con gli interessi maturati.E inoltre consegnò pure in possesso del Favalli,una cosa circolare della quale non potè essere concordato il valore e tutto ciò andava in accento del credito Favalli di cui è causa.-

7°) Vero che il Galetto Plinio predispose la ricevuta 26-1-1932 scrivendola di suo pugno e carattere

e che non fu firmata dal Favalli per il mandato accordo sul valore della sega circolare,ricevuta che ora si produce e che è del seguente tenore: "Sangui-
netto 26-1-1932 - Ricevo da Plinio Galetto in accon-
"to nota cambiale Mantovani la somma di L.2702.50
"(duemilasettecentodue e 50) fra quota di comparte-
"cipazione della Banca Cattolica Veronese da lui re-
"golarmente cedutemi,interessi maturati su di queste
"e per una sega circolare pure cedutami".In fede".-
8°) Vero che il Favalli non firmò la ricevuta di cui sopra stante il valore esagerato attribuito dal Ga-
letto alla sega circolare suddetta,e il Galetto perciò non si prestò a volturare al nome del Favalli le cedute azioni di cui il certificato in atti della Banca Cattolica,dell'attuale valore di L.1150,per cui la Banca si rifiutò come emerge dalla lettera 4-1-1937 di pagare le L.1150 importo delle dette azioni.-

= F A T T O =

Il Favalli conobbe il Galetto Plinio nel 1930 in occasione di una fornitura di materiale da costruzione per la quale al 24 nov.1930 era suo creditore di Lire 2359.75.- Durante questo rapporto il Galetto avvicinò il Favalli e sapendolo danaroso,lo circuì in modo da indurlo a prestargli la firma di avallo su

una cambiale di L.21.000. L'origine di tale cambiale a quanto scrive nella sua conclusionale di I° grado il Galetto stesso,sarebbe la seguente: "Nel feb-
"braio del 1930 Galetto Plinio,a saldo di un suo
"credito riceveva da Mantovani Basilio di Coreggio-
"li,una cambiale per L.21mila a quattro mesi.La cam-
"biale alla scadenza non venne ritirata da Mantovani
"e pertanto dopo averla girata alla Banca Cattolica
"V.Filiale di Sanguinetto,venne protestata. Per pro-
"cedere contro il debitore bisognava ritirare e pa-
"gare alla Banca Cattolica la cambiale scaduta. A
"tale scopo Galetto Plinio chiese ed ottenne un pre-
"stito cambiario dalla stessa Banca per L.19mila,
"completando X le L.21mila col versamento in contan-
"ti di L.2000. Lo sconto dell'effetto per L.19.000
"venne conseguito aggiungendo alle firma di Galetto
"Plinio quella per avallo di Favalli Paolo". (Dalla sent.avver pag.3 fasc.I°atto

Mercè detto avallo esso Galetto riuscì facilmente ad ottenere lo sconto presso la Banca Cattolica di Sanguinetto. Il detto cambiario successivamente decurato e ridotto a L.16.000 venne nel 26 dicembre 1930,nuovamente rinnovato alla Banca mediante il rilascio dei due effetti di L.8000 ciascuno a 4 mesi firmati da Galetto Plinio e da Favalli Paolo per avallo.- Venuti a scadenza il 26 aprile 1931 il Ga-

letto domandò un'altra rinnovazione e a 22 settembre 1932 all'uopo presentò alla Banca la cambiale di L. 14.000 con la sua firma e con quella di avallo del Favalli. In tale occasione il Favalli versò alla Banca per conto Goletto L.2000 in acconto del capitale di L.16.000,più L.464.70 di interessi calcolati all'8.50% per giorni 123, più L.32 di provvigioni,ma la Banca non volle più la sua firma,perchè era talmente screditato,che gli Istituti di Credito non volevano più rapporti con lui.-

(Doc.12)

Già fin dal 24 giugno 1931 la Banca aveva provveduto all'ingiunzione contro i due firmatari e il Favalli aveva anche dovuto pagare le spese inerenti, al fine che l'esecuzione fosse tenuta sospesa. Il Goletto che ormai aveva irretito il Favalli,gli chiese un altro non meno grande favore e cioè quello di prestargli il nome in una esecuzione immobiliare iniziata il 30 giugno 1930 contro tale Mantovani Basilio. All'uopo con atto 29 aprile 1931,il Goletto finse di cedere il detto suo credito al Favalli.Per effetto della detta cessione,quest'ultimo dovette prestarsi a condurre a termine l'esecuzione.Nell'atto in parola era convenuto che il cedente pagasse le spese notarili,ma il Goletto come al solito,non pagò nulla tanto che il Notaio Ramollo intimò il pagamento al Favalli,

(Doc.7)

avvalendosi del diritto di solidarietà che egli vantava contro gli stipulanti,e alla fine il Favalli (come da ricevuta) fu costretto a pagare L.350.- (Doc.22-23-24)
Il Galetto Plinio sempre più oberato di debiti,dovette ricorrere a tutti i ripieghi e servirsi di ogni espediente per tenere a bada i creditori che ad uno ad uno gli subastarono tutti gli immobili.Ultima la casa situata in Piazza a Sanguinetto Sez.Un.Fog.III M.N.98.- Il Favalli che era creditore per aver pagato (dopo il 29 aprile 1931) le due cambiali di Lire 16.000,più interessi e spese di ingiunzione,spese notarili ed era inoltre in credito di L.2359.75 per le forniture di cui sopra è detto,con la citazione 21-1 1934,impugnò per simulazione la detta ipoteca e il mutuo suddetto.-
Nel giudizio intervenne Perbellini Maria creditrice di L.140.000.- Il Tribunale di Verona con la sentenza 27-2-1935 ammise i capitoli di testimoniale e interrogatorio dedotti dal Favalli e Perbellini per stabilire la simulazione,ed anche quelli del Galetto il quale voleva stabilire che il Favalli al 29 aprile 1931 (data dell'atto di cessione del suo credito litigioso verso Mantovani) era creditore verso il Galetto delle L.20000 di cui parla l'atto di cessione e che in conseguenza dell'atto stesso,ogni debito

del Galetto verso il Favalli sarebbe stato estinto, tanto che quest'ultimo non avrebbe più azione per l'impugnativa di cui è causa.-

Assunte le prove,la causa venne decisa con la sentenza impugnata,la quale respinse le domande del Favalli e quelle della Perbellini,costringendo costoro al presente appello per i seguenti motivi di

= D I R I T T O =

Le fortuite coincidenze esposte in fatto di cui maliziosamente trasse partito il Galetto Plinio,fecero credere al Tribunale che il debito di costui verso il Favalli,esistesse "ANTECEDENTEMENTE" alla cessione di credito 29 aprile 1931 e rimanesse da questa estinto. Ma a guardar meglio i fatti,ci si accorge che questa non è la realtà. Vi sono in atti,la contradichiarazione 29-4-1931; la cambiale 22 settembre 1931 B.P.L.14.000 firmata dal Galetto Plinio,il quale la consegnò poi al Favalli che a sua volta la firmò per avallo; la ricevuta predisposta e scritta di pugno e carattere del Galetto e che porta la data 26-1-1932,che tolgono ogni dubbio in proposito.-

(Doc.21)

(Doc.11)

(Doc.20)

Invero essendo scadute le due cambiali di L.8000 ciascuna,il Galetto si preoccupò della loro decurtazione e rinnovazione.La Banca creditrice si era provveduta contro il Galetto ed il Favalli col ricorso

ingiuntivo 15 giugno 1931 n.242 e il Favalli come risulta dalla ricevuta in atti,aveva pagato la spesa. (Doc.7-8)
L'atto di cessione 29 aprile 1931 nulla aveva a che vedere con questo rapporto di avallo nè con il debito che il Galetto aveva verso il Favalli per somministrazione di materiale da costruzione. Ciò risulta lampante e chiaro dalla controdichiarazione del Favalli,rilasciata contestualmente alla cessione stessa. (Doc.2)
Da tale scrittura emerge il fatto seguente:
Per evitare che il credito verso Mantovani Basilio cadesse nelle mani dei suoi creditori,il Galetto, pregò il Favalli di aderire all'atto di cessione,ma, a sua salvaguardia,pretese che il cessionario gli rilasciasse una controdichiarazione. Il Favalli volle copia del documento da lui firmato e il Galetto Plinio glielo ricopiò di suo pugno e carattere. In es (Doc.2)
so è posto anzitutto nella massima evidenza che nella data 29 aprile 1931 il Favalli non era creditore di L.16.000 verso il Galetto Plinio per le due cambiali in atti,ma era soltanto esposto con firma di avallo sulle cambiali stesse. Era bensì debitore a quell'epoca di L.2350.70 per l'acquisto materiali da costruzione. La dichiarazione pone in rilievo un altro fatto e cioè che l'atto di cessione di credito non era che una pervenga.-

Crediamo opportuno trascrivere detta carta e ripetere che il Galetto Plinio non l'ha mai disconosciuta.-

(Doc.9-10) La detta carta è scritta di suo pugno e carattere, come si può verificare mettendola a confronto con le altre due dichiarazioni in atti 20-5-1931 e 27-6-930 scritte e firmate dal Galetto.- Il documento non disconosciuto,proveniente anzi dal Galetto,scritto di suo pugno e carattere,è di capitale importanza,come si può argoire dal suo contenuto: "Sanguinetto li - "Dichiaro io sottoscritto Pavalli Paolo che la ces- "sione di credito in data 29 aprile 1931 not.Zanolle "e per le L.21000 (ventiunmila) fattami dall'amico "Plinio Galetto (debitore Mantovani Basilio di Co- "reggiole di Ostiglia) non ha valore sugli effetti "intrinseci del nostro dare e avere) perchè io stes- "so da Plinio Galetto non deve avere nessuna somma "al riguardo, soltanto sono esposto colla firma mia "di avallo presso la Banca Cattolica V. su di una "cambiale accettata dal Galetto,ora ridotta a Lire "16.000 ed un piccolo conto per materiali da costru- zione somministratigli,cose queste che verranno re- "golate a PARTE. Sia detto ancora che per riscuote- "re il detto credito,il Galetto ha già iniziato "gli atti e che io mi PRESTERO' FINO ALLA FINE,sco- "pre PER CONTO ED INTERESSE DELLO STESSO CHE NE E'

"IL VERO CREDITORE, purchè sia tenuto sollevato ed
"indenne da spesa qualsiasi, obbligandomi a prestar-
"mi alla cancellazione o restituzione dell'atto suc-
"detto. In fede f.Favalli Paolo".- (Doc.2)

Esiste dunque la privata scrittura sopra riscopiata voluta e redatta dal Galetto, firmata dal Favalli. La detta copia pertanto forma prova della esistenza di questo documento, il quale a sua volta fa prova:

a) O DI UNA CONTRODICHIARAZIONE FATTA ALLO SCOPO DI IMPEDIRE CHE IL FAVALLI POTESSE GIOVARSI DELL'ATTO DI CESSIONE;

b) O DI UNA STIPULAZIONE CONTENENTE PATTUIZIONI DIVERSE.-

a)

Come si è detto, il documento in esame contiene la confessione voluta ed accettata dal Galetto Plinio, che esso Favalli, nella data 29 aprile 1931, non era suo creditore che per l'importo relativo alla somministrazione materiali. Contiene inoltre la esplicita affermazione che l'atto Sanello 29-4-1931, è puramente apparente e sostanzialmente senza effetto. Trattasi in una parola di una controdichiarazione che è pienamente efficace a sensi dell'art.1319 C.C. a stabilire la volontà dei contraenti Favalli e Galetto Plinio. Che questa privata carta sia stata concorda-

ta fra le parti e che faccia prova in confronto del Galetto della volontà da costui espressa conforme alla detta scrittura,non è da porsi in dubbio. Infatti la stessa è scritta di pugno e carattere del Galetto Plinio nè questi ha mai disconosciuto tale fatto. Egli ha sospito bensì che si tratta di un chirografo senza data,ma è facile rilevare che in esso è scritto "<u>cessione di credito 29 aprile 1931 Notaio Zanolli</u>" il che stabilisce che una data c'è e che la detta scrittura è POSTERIORE alla ricordata cessione. Egli ha affermato ancora che questa scrittura non può invalidare l'atto di cessione perchè il chirografo è firmato dal solo Favelli.-

(pag.2 atto 9° del fasc.I°)

Ma l'eccezione non ha fondamento giuridico,perchè il documento come è pacifico,provieus da colui contro il quale si invoca,cioè dal Galetto che lo ha RICOPIATO DALL'ORIGINALE IN SUO POSSESSO. E ciò è pacifico perchè esso Galetto non ha disconosciuto la sua scrittura.-

Ora la Cassazione informa che la legge (art.1347) esige soltanto che lo scritto promani dalla persona contro la quale viene invocato. (Cass.28-1 / 30-3 1936 n.1086). E' poi jus receptum che quegli contro cui si produce l'atto,non ha formalmente negato il proprio carattere,quando siasi limitato a non ri-

conoscere. Egli "deve fare qualche cosa di più che
"semplicemente non riconoscere: deve negare formal-
"mente il carattere. Se non può pretendersi che la
"legge adoperi espressioni vane,non è possibile con-
"fondere ciò che essa espressamente separa e dare
"valore di sinonimi a parole che contrappone come
"antitetiche e l'una di contenuto maggiormente rigoro-
"so dell'altra. Nè è vero che filologicamente non
"riconoscere equivalga negare e che quindi dichia-
"rare l'una o l'altra cosa significhi il medesimo.
"Chi nega afferma recisamente di non aver vergato
"lo scritto o la firma. E ciò ha voluto la legge
"perchè si assuma solennemente la responsabilità del-
"la grave affermazione e non si agevolino schermu-
"glie processuali,riparate dal comodo scudo di e-
"spressioni equivoche".- (Cassaz.Firenze est.Giannat-
tasio 1° luglio 1920- Bizzarro c/Biancato - Sinossi
fasc.393 art.1321 pag.54).-

Dicesi ex adverso,che questa nostra trovata è "inge-
"nua concretandosi nella produzione del chirografo
" (senza data) bastando pensare che il chirografo
"stesso è firmato dal Favalli e non dal Galetto ! E'
"intuitivo ed è evidente che se un tale scritto rap-
"presentasse un negozio giuridico perfetto,dovrebbe
"essere firmato dal Galetto e detenuto dal Favalli" (Fasc.I° atto 9)

Senonchè come si è visto sopra,il chirografo costituisce piena prova dell'esistenza di una convenzione che pur essendo detenuta dal Galetto non è meno valida e perfetta. Anzi tale fatto sta a provare la accettazione del suo contenuto da parte del Galetto; che appunto per essere il suo contenuto a lui favorevole, se la tenne presso di sè.- Sta inoltre a provare la manifestazione della volontà da parte di entrambi i contraenti e l'incontro dei consensi. L'uno aveva bisogno che l'altro contraente gli dichiarasse di non avvalersi della cessione del suo credito verso Mantovani. A sua volta il secondo (Favalli) aveva bisogno che il primo (Galetto) gli desse la prova della sussistenza del proprio credito e perciò pretese lo scritto proveniente dal Galetto,il quale ricopiando il documento in sue mani e consegnandogliele,gli dava la prova che malgrado l'atto di cessione,il suo credito di L.2358.70 ancora esisteva,mentre quello delle cambiali di L.16000 non era ancora nato.-

La sentenza appellata,contro il costante insegnamento della Cassazione,affermò: "Sia pure incidentalmente e senza espressa pronunzia,è stato osservato "dalla precedente sentenza di questo Tribunale come "una azione di pura simulazione non possa essere svolta nel proprio interesse da chi ha messo in atto

"come parte la stessa simulazione. Non può beneficia-
"re poi a danno dell'altro l'autore della simulazio-
"ne invocandola a discriminazione propria contro
"l'altro partecipe della stessa simulazione".-
Da ciò è facile dedurre che la sentenza interlocuto-
ria 26-27 febbr.1935 del Tribunale di Verona,non si
è pronunciata sulla portata di questo documento.
D'altro canto si osserva che il principio enunciato
dalla sentenza appellata nel punto surriscpiato,è
errato perchè è contrario all'insegnamento predomi-
nante e dell'autorità della Cassazione del Regno che
costantemente ci ripete la massima contraria seguen-
te: "La simulazione nei rapporti fra i contraenti
"può essere dimostrata con tutti i mezzi di prova
"bastando che siano rispettate le norme circa la li-
"mitazione della prova testimoniale".- (Settimana
1931 col.639,1992,1482,nn.1009,2693,3293 e 1932 col;
44 n.3727 e 1934 col.557,1399,nn.831,2837 e 1935
col.41,1425,682,1213,1347,1128 nn.3358,3093,968,
2374,2796,2127).- Ora è indiscutibile:
1°) Il Galetto nel 29 aprile 1931 NON ERA DEBITORE
DEL PAVALLI che di sole L.2358.73 per materiali da
lui somministrati.
2°) Malgrado ciò egli allo scopo di giustificare
l'atto di cessione Zanollo, si dichiarò debitore di

L.20.000 e cedette un credito litigioso per tale importo.

3°) Il Galetto pretese però una dichiarazione del Favalli della quale esso Galetto è attualmente in possesso e della quale egli medesimo fece una copia di suo pugno e carattere e la consegnò al Favalli.-

4°) Le due cambiali di L.16.000 complessive vennero successivamente usate dalla Banca Cattolica che in base alle stesse chiese ed ottenne il decreto di ingiunzione del Presidente del Tribunale C.P.di Verona registrato il 24 giugno 1931.-

5°) Il Favalli dovette pagare (perchè il Galetto era insolvente) la specifica relativa a questa ingiunzione alla Banca in L.532 e la relativa ricevuta è della fine giugno 1931.-

(doc.9°)

6°) Successivamente e cioè in data 22 settembre 1931 il Favalli pagò le dette due cambiali.

7°) In tale occasione il Galetto chiese la RINNOVAZIONE DELLO SCONTO,ma la Banca glielo rifiutò e il Favalli in tale data fu costretto a pagarne l'importo ricevendon le cambiali da lui firmate per avallo.

L'avversario accetta tutto ciò ma trova una soluzione assai semplicistica e dice: "Sulla deve il Galetto per la specifica Degani,in quanto il Favalli "se si fece intimare gli atti esecutivi per il pagamento delle due cambiali per L.16 mila,egli stesso

"si espose a un tale onere; basti pensare che il Pa-
"valli ritirò le due cambiali e le pagò a in data
"22 settembre 1931, mentre esse erano scadute fin
"dal 26 aprile precedente e fin dal 29 aprile 1931
"era stata effettuata la stipulazione del contratto
"di cessione di credito (vedi dichiarazione della
"Banca Cattolica)".-

(Dalla conclusionale avversaria pag.8 Fasc.I°)

Secondo l'avversario dunque, alla essenza sostanziale dei fatti, dovrebbe anteporsi la apparenza di un atto formale. Ciò non può essere accettato come principio ed è combattuto in linea di fatto dalle suesposte circostanze che non lasciano dubbio in proposito. Nè può dirsi, come fa l'appellata sentenza, che dalla dichiarazione 20-3-1931, emerge che il Galetto si è limitato a restituire il deposito per l'asta di L.2500 perchè ivi scrive: "ti ho ceduto legalmente il mio credito verso Montovani".-
Si osserva che la lettera stessa ha invece definito (come si è detto) questo atto di cessione, una garanzia all'avallo prestato dal Pavalli a favore di esso Galetto per cui non si può attribuirle un diverso significato quante sono le sue stesse proposizioni. Nè può affermarsi che la simulazione è esclusa dalla lettera in esame che (a detta della sentenza) darebbe anzi la prova che il Galetto ha

dato alla "cessione" impugnata una garanzia reale ! Questa,sempre secondo la sentenza,consisterebbe nella possibilità dell'insinuazione del suo credito nella esecuzione contro Mantovani !

Qui la sentenza confonde le cose più semplici.- Infatti la simulazione dell'atto di cessione può coesistere con la esecuzione che il Favalli in forza dell'atto di cessione e anzi per effetto di esso,ha dovuto compiere contro il Mantovani.Tale esecuzione infatti,non poteva essere proseguita dal Galetto,posto che costui non figurava più creditore del Mantovani.- Si è così confuso l'effetto della simulazione con la "causa simulandi" che ha indotto il Galetto alla cessione del suo credito litigioso. E se d'altra parte la sentenza conviene che la cessione era una garanzia pel Favalli,vuol dire che tale cessione non rappresentava il pagamento come diremo in seguito.

E maggior confusione di idee e di circostanze dimostra la sentenza,quando dice che il Favalli ha proposto azione.....revocatoria. Invece il Favalli (come fin troppo chiaramente emerge dagli atti di causa e dalla lettura dei capitoli dedotti a prova) non si è mai sognato di proporre azione di frode o revocatoria. Egli ha voluto solo provare la causa simulandi dell'atto di cessione che aveva lo scopo,da parte del

Galetto Plinio,di eludere altri suoi creditori e non già il Pavalli che,fra altro,in quella data 29 aprile 1931,non era nemmeno suo creditore. Poteva soltanto diventarlo se il Galetto non avesse pagato le cambiali avallate in suo favore,e costui infatti divenne suo debitore in data 22 settembre 1931,quando non pagò gli effetti scaduti e quando,per conseguenza di questo mancato pagamento,il Pavalli dovette pagare le Lire 16.000.-

I commenti che dimostrano una ostilità perfettamente fuori posto,da parte del Tribunale,contro il Pavalli sono del tutto gratuiti e fondati su queste errate premesse. Il Pavalli d'altro canto nulla avrebbe guadagnato dall'atto di cessione che il Galetto volle simulare,in nessuna ipotesi. Non se l'esecuzione contro Mantovani avesse ottenuto il ricupero del credito Galetto,perchè in tale caso il ricavato sarebbe andato ad esso Galetto; non tanto meno nel caso che si è verificato,che cioè l'asta avesse avuto esito negativo.-

A questo punto e soltanto ora in grado di appello vengono fuori fatti del tutto nuovi che da soli potrebbero bastare a smascherare le malizie del Galetto Plinio e a stabilire la simulazione dell'atto di cessione.- Invero dopo la cessione e se questa fos-

se stata reale il Galetto non sarebbe stato più debitore. Invece in data 26-1-1932,come abbiamo esposto in fatto,il Galetto consegnò al Favalli in acconto del suo debito,passò in proprietà del Favalli mediante l'atto di cessione e trapasso a firma Galetto Plinio e l'accettazione a firma del cessionario,come si legge nell'apposita formula in calce al certificato n.412, le 10 quote in compartecipazione, più una sega circolare. Valutò il tutto L.2702.50,come dalla (Doc.21) ricevuta da lui predisposta.- (Doc.20)

Tale fatto nuovo toglie ogni più lontano dubbio sulla portata dell'atto di cessione. Inoltre come risulta dall'atto stesso,il Galetto si obbligò di pagare le spese del così detto atto di cessione di credito e infatti leggesi in esso la seguente clausola: "Le spese dell'atto presente e inerenti all'atto medesimo SONO ASSUNTE DAL CEDENTE". Orbene il Galetto non pagò neanche queste spese e il Favalli dapprima fu sollecitato dal Notaio rogante con la lettera 6-5-934, (Doc.22) di poi fu anche citato davanti il Conciliatore,infine dovette pagare L.350,come risulta provato dalla (Doc.23) ricevuta del Notaio.- (Doc.24)

Se non fosse altro,egli in ogni caso è creditore del Galetto di questa somma e perciò in ogni caso la sua azione sarebbe legittimata.-

= SIMULAZIONE DEL MUTUO 20 DICEMBRE 1930 N.1566 REP. NOTAIO BETTELONI =

Le eccezioni del Galetto Plinio non devono farci dimenticare che l'oggetto della presente causa è l'impugnativa del mutuo sottoscritto col quale il Galetto Plinio finse di ricevere a prestito da Galetto Alessandro L.90000, concedendo l'ipoteca sugli immobili in detto istromento descritti. Che l'atto sia simulato, lo ha confessato nel suo interrogatorio lo stesso Galetto Plinio e in ogni modo è provato dalla unanime disposizione dei testimoni, cosa dai verbali in atti. Lo ammette nelle sue comparse l'avversario, lo dà per certo la sentenza appellata.-

Unico ostacolo alla impugnativa da parte del Favalli sarebbe dunque la mancanza di qualità creditoria da parte sua. E poichè riteniamo di aver data la prova del contrario, il mutuo deve essere annullato.-

b)

In ogni caso non può dubitarsi che il documento in esame contenga se mai delle puttuizioni diverse da quelle contenute nell'atto di cessione di credito. Il Tribunale non si è fermato che sulla prima indagine ed ha contentato essere la cessione non fraudolentemente simulata. Non è si è affatto pronunziato su questa seconda parte, se cioè assessa la validi-

tà della cessione,le parti abbiamo poi rinunziato al beneficio del cedente di cui all'art.1543 C.C.-
E' infatti cosa nè straordinaria,nè insolita,che una cessione stipulata senza responsabilità del cedente circa la solvenza del debitore ceduto,si trasformi per via (per accordo delle parti) in una cessione con l'obbligo del cedente per l'insolvenza del ceduto. La nota carta trascritta del Galetto,si può interpretare come un patto modificativo della cessione nel senso di ridurla ad una cessione pro solvendo,e ciò si può attribuirle questo senso: provi il Favalli (con spese da rimborsarsi dal Galetto) a trarre dal credito Mantovani quanto esso credito può dare; poi si faranno i conti dal dare ed avere in relazione anche alle cambiali avallate. Anche la dichiarazione 20 maggio 1931 del Galetto con cui egli asserisce di avere ceduto il suo credito a garanzia,costituisce un'altra dimostrazione che la cessione deve considerarsi fatta "pro solvendo".-
Infatti è lo stesso Galetto che si documenta di avere ceduto il credito Mantovani solo per garantire l'avallo del Favalli. Ciò risulta dalla seguente dichiarazione: "Mantova 20-5-1931 - Caro Paolo Favalli "Ad ogni buon conto ti dichiaro onestamente che le "L.2500 oggi versate al mio nome alla Cancelleria

"del Tribunale di Mantova,la cui ricevuta ora è in
"tue mani,vennero da te sborsate con denaro tuo e
"ciò basti per assicurarti della sicura rifusione
"qualunque esito possa avere detta causa,dato che
"t'ho anche lealmente ceduto il credito A GARANZIA
"della firma d'avallo che tu mi hai prestata presso
"la Banca Cattolica.In fede f.Galetto Plinio". (Doc.10)

Che si trattasse di avallo è pacifico in causa,ma è anche documentalmente provato da altra dichiarazione del seguente tenore: "Sanguinetto 27-6-1930 - Ad
"ogni buon fine e per la verità dichiaro che la fir-
"ma apposta su di una mia cambiale per L.19.000 e
"appoggiata alla Banca Cattolica di Sanguinetto dal-
"l'amico Favalli Paolo per avallo,è semplicemente
"di favore occorrami per una sostituzione a quella
"sconduta di altro mio debitore e per la quale ero il
"giratario e per soddisfare la Banca stessa che mi
"ha accordato nuovamente il fido. In fede f.Galetto"
"Plinio".- (Doc.11)

Quello poi che stabilisce in modo irrefutabile che il conto era aperto,ci è la documentazione nuova ora prodotta per la prima volta in appello dalla quale risulta che il Galetto dopo l'atto di cessione si riconobbe pur sempre debitore dell'intero importo da lui dovuto al Favalli,tanto che versò l'acconto

di cui la ricevuta scritta di pugno e carattere del Galetto.- E' infatti jus receptum che "dopo la sti-
"pulazione di un contratto,possono le parti in corso
"di tempo ritornare su di esso con nuove dichiara-
"zioni che non sono sempre dichiarazioni di volontà,
"come vedremo subito,e che hanno lo scopo e il conte-
"nuto più vario.- Così sopra un contratto oramai per-
"fetto si può agire con una (o più) dichiarazioni
"(di volontà) rappresentato da un patto aggiunto,e
"diretto alla soppressione o in genere,alla MODIFI-
"CAZIONE di una delle clausole. Si può agire con una
"(o più) dichiarazioni (di volontà) dirette a INTER-
"PRETARE una od altra delle dichiarazioni della vo-
lontà contrattuale già espresse dalle parti o da una
"di esse; dichiarazioni interpretative le quali,come
"è ovvio,traggono la loro ragione d'essere da una di-
"vergenza o già manifestatasi,o anche solo ritenuta
"possibile dall'una o dall'altra parte o da ambedue.
"Si può agire con una (o più) dichiarazioni (di vo-
"lontà) dirette a MINORARE il diritto di credito
"dell'uno o dell'altro contraente attraverso la sti-
"pulazione di una o più OBBLIGAZIONI ACCESSORIE di
"garanzia (reali o personali)." (Vedere in proposito
Monografia del Prof.Aurelio Candian in Riv.di Dir.
Proces. 1930 da pag.3 a pag.62).-

Tutto ciò trova inoltre appoggio nelle testimoniali assunte.- Sulla sussistenza posteriore del debito di Galetto Plinio verso il Favalli alla data della pretesa cessione di credito 29-4-1931,ha deposto il teste Bedoni Zeno,cosi: "NEL SETTEMBRE 1932 e cioè "in epoca successiva alla cessione di credito Not. "Zanollo,seppi da Galetto Plinio che il Favalli era "suo creditore non già di L.20000,ma bensì di una so- "stanza inferiore,poichè dalle L.20.000 si dovevano "dedurre gli importi di L.1200 per esami,L.120 per "interessi maturati sulle predette esami,L.800 date "in contanti e l'importo di una vega.Aggiunse che "avrebbe pagato quando poteva e mi incaricò di dire "al Favalli che non lo molestasse".-

Che questa deposizione (malgrado i velenosi ed iniqui strali del Galetto) corrisponda a perfetta verità risulta provato luminosamente dai documenti che il povero Favalli ci portò seltanto ora e di cui più sopra abbiamo ripetutamente parlato.- Questa deposizione inoltre non fu nè contraddetta nè indebolita dalle testimoniali del Galetto.- La deposizioni infatti del teste Avv.Rigattieri di Revere, poggia su premesse CONTRASTANTI CON LA VERITA' DOCUMENTALE. Riferisce infatti il testimonio che ebbe incarico di promuovere la vendita dei beni del Mantovani (debitore

D.o

della impugn. di T. eccepisce
non è conforme perche propr.
con cessione.
Sentenza
Ammette prova per stabilire se
a 29.IV-931 il Gal. era de D. di Fan

che il protesto ha data 30 giugno 1930

di Galetto preteso ceduto al Favalli). Ora è bene osservare che dal bando di vendita, prodotto dall'avversario, risulta che l'incanto porta la data del 21 febbraio 1931, e che l'asta ebbe luogo il 20 maggio 1931. In tale data come emerge dalla documentazione, il Favalli non era ancora creditore del Galetto, ma soltanto suo avallante; inoltre risulta dalla dichiarazione stessa rotro alle cambiali di L.8000 ciascuna, che le dette due cambiali furono pagate (e certo dal Favalli) solo il 22 settembre 1931. Non era dunque corrispondente a verità la confessione che al teste Avv. Rigattieri, avrebbe fatta il Galetto prima della data dell'asta (20 maggio 1931) di essere debitore di Favalli di L.16.000 per le due cambiali del Galetto. Nè maggior importanza può avere la deposizione del teste Notaio Zanolle, che disse che nel momento della cessione 29-4-1931, il Galetto si dichiarò debitore del Favalli. L'atto Zanolle stesso dà atto di tale circostanza, ma sappiamo che il fatto non era vero.- Del resto è la stessa sentenza appellata che mostra di credere che non di una datio in solutum, ma piuttosto di una cessione pro solvendo, si tratta.- Infatti la sentenza stessa ci dice che se nella esecuzione contro Mantovani ci fosse stata capienza, il Favalli si sarebbe intascato il suo avere. E il

RESTO ? le avrebbe dunque dato al Galetto come d'altra parte è fatto certo dalla lettera 20-3-1931 del Galetto,il quale definisce l'atto di cessione,come una garanzia dell'avallo.- (Doc.10)

= INTERVENTO PERBELLINI =

La Signora Perbellini è nostra cliente da molti anni retro,come risulta dai precorsi giudizi di cui gli atti prodotti in questa causa. Ecco perchè,essendosi appalesata da parte sua l'opportunità d'intervenire nella causa già iniziata dal Favalli,noi abbiamo il suo mandato per patrocinarla.-

La Signora Perbellini è creditrice,come è provato in causa,di ben L.140.000 verso il Galetto; da ciò il suo interesse a far proprie le ragioni esposte dal Favalli per arrivare alla stessa conclusione e cioè all'annullamento del mutuo sopraindicato.-

Il Galetto Plinio,come anche si è detto,ha confessato che l'atto impugnato è veramente simulato. Egli però ha sostenuto di essersi messo d'accordo con la Perbellini per simulare questo mutuo allo scopo di crearle una garanzia ipotecaria; da ciò esso argùisce la mancanza di azione anche della Perbellini.-

A togliere ogni fondamento a tale eccezione veramente temeraria,basterà tener presente che lo stesso Tribunale di Verona,per quanto in altra Sezione,nel-

Ad Antonio =

Spettano le cose all'inventario che

è N. S.

la causa Perbellini c/ Galetto, aveva già in precedenza respinta una tale tesi e che tale sentenza è passata in giudicato. Senonchè la sentenza appellata, fraintende,equivoca,cumula confusioni su confusioni, vuol farci dire quello che mai pensammo di affermare; anzi il contrario di quello che è dichiarato nelle nostre conclusionali.- Invochiamo l'attenzione della Ecc.za Corte e la sua pazienza nell'ascoltare quanto con non poco disappunto,siamo costretti ad esporre per chiarire la matassa che i due maliziosi Galetto sono riusciti ad intricare e nella quale si è impigliata come in una rete,la sentenza appellata.- Perbellini Maria ha realmente tolte dal suo patrimonio e mutuato L.100.000.- Essa mai seppe delle simulazioni escogitate dal Galetto in parola. Essa non ha mai saputo di un accordo intervenuto con i Flli Nascimbeni rispettivi suo marito e cognato, in base al quale le dette L.100.000 prendevano un'altra via. E poichè la detta Signora intimò al Galetto il precetto di pagamento,costui fece opposizione affermando quello che dice ora e cioè che il mutuo era stato simulato d'accordo. E poichè ancora la signora Perbellini ha resistito a tale opposizione,il Galetto le deferì il giuramento decisorio su una empia formula contenente circostanze vere e circostanze inventa-

te allo scopo preordinato di impedire che la Perbellini giurasse tutta la formula. Essa infatti,come ebbe a rilevare questa Ecc.ma Corte con sentenza 26/4 4/5/1934,"coerentemente alle sue dichiarazioni contenute nella comparsa,da lei firmata,comunicata nel precedente giudizio di appello,prestò il giuramento in termini negativi,cioè in conformità della formula sugli art.4 a 9 incluso,e dichiarò di non giurare perchè nulla sapeva su tutti gli altri,1 a 3 e 10 a 14, vale a dire giurò non essere vero che Plinio Galetto le avesse offerto di costituire ipoteca per lire centomila; che ella avesse accettato l'offerta e si fosse obbligata di ritirare e consegnare al Galetto le cambiali in circolazione emesse da lui con avallo del marito e del cognato di lei; che si fossero contenuti interessi sulle centomila lire nella misura stabilita nell'atto di mutuo e si fosse pattuito che gli interessi dovevano essere pagati col reddito del fondo "Corte Brolo" di Conteld'Arzano; che nel momento della stipulazione del mutuo non fosse in possesso e non potesse disporre della somma di L.100.000 e che avesse concordato col debitore che questi si sarebbe procurato la somma in contanti per poter far constare al Notaio che la somma era stata consegnata. Dichiarò invece di non giu-

"rano,perchè non sapeva nulla in proposito,non esse-
"re vero che suo marito e suo cognato fossero ancora
"nell'anno 1930,avallanti di cambiali per il comples-
"sivo importo di lire centomila,emesse da Galetto Pli-
"nio,e da Tommaso Padovani e scontate presso banche
"al fine di avere il capitale che fu impiegato nelle
"migliorie del fondo "Corte Brolo" di proprietà comu-
"ne di Plinio Galetto,Dott.Giulio Marcimboni e Tomma-
"so Padovani; che Galetto trovato le centomila lire
"in contanti,le avesse date a lei e che ella le aves-
"se a lui consegnate in presenza del notaio e poscia
"restituite al Galetto (sic); che non fossero stati
"pagati gli interessi perchè i redditi del fondo "Cor-
"te Brolo" erano stati o pignorati o sequestrati da
"altri creditori dei comproprietari di esso fondo;
"e così pure dichiarò di non giurare,perchè nulla sa-
"peva,essere vero che tutte le cambiali in circolazio-
"ne a firma Galetto fossero state ritirate da lei o
"da altri e particolarmente che fosse stata ritirata
"da lei la cambiale di Lire Ventiduemila in possesso
"della Cassa di Risparmio di Verona Filiale di Sangui-
"netto. Il Tribunale ritenne prestato il giuramento
"nonostante che la convenuta non avesse giurato una
"parte della formula,in quanto che la parte giurata
"riguardava il punto capitale e sostanziale della li-

"te,la dissimulazione sotto l'apparenza di un atto,
"della costituzione di una garanzia relativa ad altri
"rapporti giuridici, e quella non giuridica, i prece- (Della sent.di que-
"denti storici ed i motivi della dissimulazione".- sta Corte,Doc.16)

Contro questa sentenza il Galetto è ricorso in Cassa-
zione e il suo ricorso è stato rigettato.- (Doc.17)

Ora il Galetto torna da capo come se non esistessero
i giudicati surrichiamati e non sapendo più che cosa
inventare,sostiene che abbiamo riconosciuto la veri-
tà delle simulazioni Galetto Plinio,con le nostre
comparse conclusionali.- Siamo pertanto costretti
richiamare quanto dedotto a pag.16 della conclusio- (Atto 11° fasc.2)
nale di I° grado ove è scritto: "Non osa negare il
"Galetto che la Perbellini sia sua creditrice di ben
"L.140.000. Ma afferma che l'impugnativa del matuo
"con Galetto Alessandro non è fondata perchè vi sa-
"rebbe un accordo fra esso simulatore con la Perbel-
"lini,con un certo Longhi e col Galetto Alessandro
"odierna parte in causa. Dice di non disconoscere che
"vi sono tre sentenze passate IN COSA GIUDICATA,che
"stabiliscono per la Perbellini TUTTO IL CONTRARIO,
"ma con la disinvoltura tutta propria dei fraudatori,
"afferma che tali sentenze sono frutto di.....ro-
"cambolesche inscenature ! Lo stesso cognato della
"Perbellini,Mascimbeni Gaetano,avrebbe (secondo il

"Galetto) smentito quanto ebbe a giurare la Perbelli-
"ni medesima. Tutto ciò è solo frutto di malafede.Da-
"gli atti e documenti della causa,oltrechè dalle sen-
"tenze che fanno stato,risulta che la Perbellini igno-
"rò i trucchi del Galetto e sborsò realmente le lire
"100.000 mutuate al Galetto,incurante delle deviazio-
"ni fatte subire alla somma,da questa signora prele-
"vata dal suo patrimonio,compendio dell'eredità pa-
"terna. Il Nascimbeni Gaetano acclarò appunto tale
"circostanza ignorata dalla signora Perbellini.Infat-
"ti egli ha dichiarato: "la cognata (sig.Perbellini)
"consegnò al marito un libretto al portatore dal qua-
"le ci sarebbero dovute prelevare le predette Lire
"100.000.- Risultò così da tale deposizione che la
"Perbellini volle mutuare e mutuò la somma al Galet-
"to e all'uopo consegnò il libretto al portatore che
"la conteneva. Risultò che la somma fu deviata a cu-
"ra ed opera del Galetto e non già della Perbellini".

(Conclusionale di I° grado,atto II fasc.2°)

SULLA SIMULAZIONE DELL'ATTO DI MUTUO GALETTO-GALETTO.

Dice l'avversario nella sua conclusionale di I° gra-
do,che Galetto Alessandro era creditore di Galetto
Plinio di L.5000 ! E come fa dunque a sostenere di
avere realmente mutuato L.90.000 ? Aggiunge però che
il di lui padre Giulio era.....creditore di L.50.000 !
E' mai possibile sostenere la validità di un credito

di Galetto Alessandro,sol perchè un pezzo sarebbe creditore,si noti creditore,e non mutuante ! Si sovverte l'istituto delle obbligazioni e del sistema ipotecario insieme.Infatti per l'art.1987 C.C.,l'iscrizione ipotecaria deve essere eseguita mediante la produzione di due note le quali devono contenere il nome,cognome,la residenza del creditore.E per l'art.1998 la iscrizione ipotecaria è NULLA quando indichi una persona diversa dal creditore.Ora nella specie abbiamo il preteso debitore mutuatario che dichiara di aver simulato l'atto,di mutuo.Il preteso creditore Galetto Alessandro che dichiara di non essere tale.La iscrizione ipotecaria che non fu fatta a nome del preteso creditore (non mutuante) Galetto Giulio,ma a nome di Galetto Alessandro. Galetto Giulio che in ogni caso non avrebbe mutuato la somma,ma avrebbe avuto un credito precedente.-

Ora non bisogna dimenticare che l'ipoteca è sempre l'accessorio di una obbligazione e che essa non sussiste che con questa. Per cui se l'obbligazione non sussiste l'ipoteca è senza effetto. La pubblicità dell'istituto ipotecario ha lo scopo di rendere consapevoli i terzi mediante l'iscrizione sui pubblici registri.- Per cui di fronte ai diritti dei terzi, le nullità e i vizii da cui essa fosse affetta,por-

terebbe alla nullità dell'iscrizione stessa.(art.1981 e segg.C.C.). Ma vi ha di più: il diritto alla iscrizione ipotecaria può discendere dalla legge,dalla sentenza,dalla convenzione,ma in ogni caso deve esserci un titolo VALIDO,e non ha effetto se non è resa pubblica (art.1969).Ora nella specie è provato che non vi è TITOLO perchè il mutuo Betteloni (come è pacifico in causa) è simulato.-E' provato che l'ipoteca non fu resa pubblica,perchè il preteso mutuante sarebbe un semplice creditore chirografario e il nome di costui per giunta,non figurerebbe neppure nella iscrizione ipotecaria.- Che questo mutuo sia simulato,lo ha confessato il Galetto Plinio che rispondendo all'interrogatorio,così ha dichiarato: "Allo scopo di far figurare la contestualità del credito con "l'accensione dell'ipoteca il Galetto Alessandro mi "consegnò la somma di L.100.000 che subito dopo re-"etituii !". Il teste Salvani Romano dichiarò : "Il Galetto Plinio mi consegnò una nota dei suoi cre-"ditori fra i quali figurava il Galetto Alessandro "per L.5000 già estinto e Galetto Giulio per L.50.000 "decurtato quanto non ricordo quanto". E lo stesso Mancinboni Giulio,terzo principe del due Galetto,dovette pur dire la verità ed affermare che il debito non era verso Galetto Alessandro,ma verso il di lui

padre Galetto Giulio. Il patrono del Galetto Plinio sostenne che il credito era di Galetto Giulio ed Alessandro,ma di ciò non dette dimostrazione di sorta. E circa la deposizione del teste Agliovani,la disse falsa solo per quanto riguarda il credito estinto. Per il resto la deposizione dello stesso è riconosciuta vera. Disse infatti: "Galetto Alessandro era creditore di L.5000 e Galetto Giulio padre di Alessandro,vecchio che oramai non si occupa più del commercio ed è nato 70 anni fa,per L.50.000".-

Il patrono del Galetto Alessandro,asserta in pieno che il suo cliente sia solo creditore di L.5000 e di L.50.000 il Galetto Giulio,ripetendo le stesse parole che per Galetto Plinio abbiamo surriportate, il che significa che una sola è la mente che dirige la difesa dei due Galetto,pur figurando due patroni distinti.- La sentenza appellata irretita dalle malizie del Galetto Plinio,dice inoltre che il fatto di essere stato riconosciuto valido il mutuo Perbellini-Galetto,deve portare alle conseguenze della validità anche del mutuo Galetto-Galetto.- L'errore è che la sentenza non tiene presente la differenza che passa tra i due atti. Per quello della Perbellini c'è tutta l'istruttoria di una lunga causa passata attraverso tre gradi di giurisdizione. C'è l'e-

sono del Tribunale di Verona attraverso 2 sentenze e quello di questa Corte attraverso altre due; c'è la prova che la Forbellini ha giurato ed ha giurato la verità,c'è inoltre la cosa giudicata che fa stato. Mentre il suo oggetto di questa causa è stato riconosciuto simulato per espressa confessione di tutti e due i contraenti Galetto Plinio e Galetto Alessandro.

SULLA CONDANNA IN SOLIDO DELLE SPESE = Altro errore commesso dalla sentenza appellata si è quello della condanna in solido dell'attore e dell'intervenuta. L'errore è manifesto perchè a termini dell'art.371 c.p.c.,se le parti soccombenti sono più,le spese si ripartiscono tra esse per capi. Non è così per i convenuti Galetto i quali sono legati indissolubilmente da un vincolo indivisibile e perciò come ha deciso la cassazione con recente sentenza,in tal caso ha luogo la condanna in solido.- (Cassaz.Sez.II 26-IV-1935 n. 2037,Cimino Stringua).- Per questo abbiamo chiesto con reclamato la condanna in solido anche nelle spese.-

DAVANTI LA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Ricorrono

FAVALLI PAOLO e PERBELLINI MARIA di Sanguinetto patrocinati e difesi dall'Avv.Carlo Rinaldi

contro

GALETTO PLINIO e GALETTO ALESSANDRO di Sanguinetto

= IN PUNTO = Annullamento della sentenza 19-2/5-3-1937 della R.Corte d'Appello di Venezia notificata il 3 aprile 1937 N.604 Rep. Uff. Giud. - Roma. —

F A T T O

Con citazione 21-1-1934 n.130 Uff.Giud.Chiericati Favalli Paolo espose che ~~il~~ Galetto Plinio e Galetto Alessandro (zio e nipote) di concerto fra di loro, allo scopo fraudolento di frodarlo di un suo credito di L.18.890, simularono il mutuo impugnato.- Convenne così i due citati avanti il Tribunale C.P. di Verona ove concluse: "Dichiararsi inesistente e nullo perchè affetto da simulazione fraudolenta, l'atto di mutuo 20 dicembre 1930 n.1566 rep.Notaio Betteloni dr.Giovanni di Verona, col quale il Galetto Alessandro fingeva di mutuare a Galetto Plinio la somma di L.90000." Formulò all'uopo prova per interrogatorio e testimoni sulle circostanze: "Vero che Galetto Plinio allo scopo di frodare i propri creditori,nel 1930 simulò il contratto di mutuo con ipoteca 20-12-930 n.1566 rep.Betteloni.

Vero che a questo scopo delittuoso,si recò assieme col nipote Galetto Alessandro nello studio del suddetto notaio e di concerto lo sorpresero nella sua buona fede,facendo figurare un esborso di L.90.000 che il Galetto Alessandro enumerò davanti a lui e che il medesimo notaio passò al Galetto Plinio.-

Vero invece che queste L.90.000 erano state semplicemente mostrate al notaio Betteloni,mentre in effetti era stato lo stesso Galetto Plinio a fornirle al nipote e compare Galetto Alessandro,perchè servissero per questa messa in scena.-

Vero che infatti le L.90.000 erano state qualche istante prima dell'entrata nello studio del notaio, momentaneamente date al Galetto Plinio da un amico, egli,come si disse,le aveva passate al nipote Galetto Alessandro,questi appena uscito dallo studio Betteloni le aveva ridate al Galetto Plinio e costui le aveva immediataente restituite all'amico.- "

Nella causa intervenne la signora Maria Perbellini, creditrice di altre L: 140.000, la quale con comparsa conclusionale istruttoria 31-12-1934 ripropose le stesse conclusioni.

Il Tribunale adito con sentenza 26-27-febbraio 1935 ammise le dedotte prove ritenendole "pertinenti ed "influenti e quindi sen'altro ammissibili come dirette "a dimostrare la simulazione fraudolenta dell'atto di

"mutuo che a torto i Galetto vorrebbero fosse di im-
"pedimento all'ammissibilità di esse".-
Il Galetto Pionio contestava l'esistenza del credito
di Favalli affermando di averlo pagato. La sentenza
in parola ammise anche certe prove testimoniali diret-
te a comprovare la pretesa liberazione. Espletate
le prove suddette e riassuntasi la causa, questa ven-
ne decisa con la sentenza 27 giugno-2 luglio 1936 Sul Trib. D'Ver.
che ritenne carente d'azione il Favalli negandogli
la qualità di creditore.-
La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza impu-
gnata riconobbe invece che il Favalli era creditore
ma respinse la impugnativa del mutuo per simulazione
fraudolenta.-
E' di questa sentenza che si chiede l'annullamento
per ~~quanto~~ le seguenti ragioni.-

= MOTIVO PRIMO =

Violazione degli articoli 1948-1949 ~~exp~~.c.c. ed erra-
ta e mancata motivazione.-
La sentenza impugnata affermò il seguente principiox
di diritto: "La concessione di ipoteca per un debito
"reale preesistente non è contro la legge; e,fra va-
"ri creditori,quello che riesca ad ottenerla anterior-
"mente agli altri, ha sui beni del comune debitore,
"una causa di prelazione che deve essere rispettata

"(art.1949-1950 cod.civ.) a meno che una particolare
"disposizione di legge non disponga diversamente,come
"per alcune ipotesi accade in caso di fallimento".-
Che tale decisione sia contraria ai principi di diritto accolti in questa materia dal Supremo Collegio, risulta evidente dalla costruzione giuridica derivante dalle varie decisioni che integrandosi a vicenda possono riassumersi nel modo seguente:

1°) La alienazione che il debitore faccia dei propri beni al fine di soddisfare crediti certi e liquidi, a preferenza di altri crediti certi e liquidi, costituisce frode perchè in violazione al precetto generale, contenuto negli art.1948,1949 c.c.-

"Non valeva a far eliminare il primo estremo dell'azione,il consilium fraudis,l'osservare che nella specie il debitore fu indotto ad alienare non dalla intenzione di nuocere agli altri creditori,o da quella di procurarsi un vantaggio col rivolgere a proprio profitto personale il prezzo ricavato, sibbene dal lodevole proposito di procacciarsi i mezzi necessari per estinguere altri debiti.E' principio dominante della dottrina e sanzionata dalla consolidata giurisprudenza del S.C. che,a costituire la frode per l'ammissibilità della revocatoria,basta che il debtiore, sapendo tale sua qualità,abbia conoscenza del danno derivante

dall'atto compiuto,cioè della propria insolvenza come diretta conseguenza dell'atto medesimo. Senza questa obbiettiva considerazione della frode in rem rimarrebbero senza giustificazione razionale,le revocatorie consentite contro gli atti a titolo gratuito e contro la rinuncia del debitore alla eredità. Nella specie questa consapevolezza doveva ritenersi insita nel fatto che l'immobile alienato costituiva l'unico cespite patrimoniale del debitore.-

"Ma la legge impone che,se il debitore non eseguisce la prestazione,il creditore abbia il diritto di soddisfarsi sui suoi beni,di conseguire cioè,sugli stessi una utilità corrispondente a quella che gli sarebbe avvenuta dalla esecuzione della prestazione e stabilisce con quale ordine di preferenze,nel concorso di più creditori,questo soddisfacimento debba effettuarsi,affinchè sia raggiunto lo scopo prefisso dall'ordine giuridico. Donde consegue: che tutte le norme dettate al riguardo hanno,per la essenza giuridica del fine cui tendono,un carattere precettivo; che la loro osservanza costituisce un dovere giuridico per il debitore: che infine l'atto con cui questi tenti di sottrarsene o di eluderne le conseguenze,sia con lo impedire il soddisfacimento del creditore sui propri beni,sia con l'ottene

tenere che esso non si effetui con l'ordine ~~x~~ ed in base ai principi fissati dalla legge, costi uisce lo illecito civile, fonte di conseguenze risarcibili. Gli inconvenienti che dalla rigorosa applicazione di questa teorica sarebbero, al dire dei resistenti, per derivare nella pratica delle contrattazioni, ove fossero sussistenti, non potrebbero giustificare la deflessione dall'ossequio dei principi fissati dalla legge a tutela di interessi considerati meritevoli, per la loro grande importanza, di più severa protezione. Ma in realtà, gli assunti inconveniente non sussistono, perchè trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambedue i contraenti, e non v'è persona onesta e sensata che s'induca a comprare l'unico cespite patrimoniale di un dissestato, sapendo che del prezzo ottenuto vorrà questi servirsi per soddisfare taluno dei creditori, frodando tutti gli altri".- (Sett. Cass. 1932, col. 447, n. 573).-

Restano valide, in armonia con tale insegnamento, le alienazioni effettuate per soddisfare un credito liquido ed esigibile, anche se altri crediti restino insoddisfatti, quando questi ultimi non siano certi, scaduti, o liquidi, o esigibili, non avendo il debitore nè l'obbligo, nè il diritto di soprassedere al pagamento dei debiti certi, scaduti, liquidi ed esi-

tenere che esso non si effetui con l'ordine ~~x~~ ed in base ai principi fissati dalla legge, costi uisce lo illecito civile, fonte di conseguenze risarcibili. Gli inconvenienti che dalla rigorosa applicazione di questa teorica sarebbero, al dire dei resistenti, per derivare nella pratica delle contrattazioni, ove fossero sussistenti, non potrebbero giustificare la deflessione dall'ossequio dei principi fissati dalla legge a tutela di interessi considerati meritevoli, per la loro grande importanza, di più severa protezione. Ma in realtà, gli assunti inconveniente non sussistono, perchè trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambedue i contraenti, e non v'è persona onesta e sensata che s'induca a comprare l'unico cespite patrimoniale di un dissestato, sapendo che del prezzo ottenuto vorrà questi servirsi per soddisfare taluno dei creditori, frodando tutti gli altri".- (Sett. Cass. 1932, col. 447, n. 573).-

Restano valide, in armonia con tale insegnamento, le alienazioni effettuate per soddisfare un credito liquido ed esigibile, anche se altri crediti restino insoddisfatti, quando questi ultimi non siano certi, scaduti, o liquidi, o esigibili, non avendo il debitore nè l'obbligo, nè il diritto di soprassedere al pagamento dei debiti certi, scaduti, liquidi ed esi-

sottrarsi al pagamento dei propri debiti scaduti e suscettibili di esecuzione forzata, in nessun modo può essere costretto ad addivenire ad una alienazione volontaria dei propri beni.-

Nella specie ricorrevano gli estremi tutti per ritenere la simulazione fraudolenta dell'atto impugnato.

Infatti la iscrizione ipotecaria veniva scritta per L.90.000, su un immobile il cui valore era interamente assorbito dall'iscrizione del pegno.

Il Galetto Alessandro come emerge dalle risultanze istruttorie era partecipe dello scopo fraudolento del proprio zio Galetto Plinio.

Ora la Corte d'Appello era tenuta a motivare, onde accertare ed escludere questo concerto fraudolento, mentre non disse una sola parola in proposito.-

= MOTIVO SECONDO =

Violazione di legge art.1964 e seguenti Cod.Civ.,

"L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra i beni di un debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di una obbligazione".-

L'art.1964 in esame adunque, precisa che l'ipoteca è un accessorio che non può esistere senza il principale a cui si riferisce.- Non può di conseguenza

aver luogo costituzione d'ipoteca senza l'obbligazione da garantire.-

Il principio affermato dalla Corte di merito ~~affermato~~ per contrario ritiene valido l'atto costitutivo di ipoteca Galetto Plinio-Galetto Alessandro nel momento in cui riconosce la mancanza di credito da parte del Galetto Alessandro al cui favore sarebbe stata costituita la garanzia ipotecaria.